

Archivio Storico Lombardo
Giornale della Società Storica Lombarda
© 2019 Scalpendi editore, Milano
ISBN: 978-88-32203-55-4
ISSN: 0392-0232

Progetto grafico e copertina
© Solchi graphic design, Milano

Montaggio e post produzione
Roberta Russo
Alberto Messina

Caporedattore
Simone Amerigo

Redazione
Manuela Beretta
Adam Ferrari

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore. Tutti i diritti riservati. L'editore è a disposizione per eventuali diritti non riconosciuti

Prima edizione: dicembre 2019

Scalpendi Editore S.r.l.

Sede legale:
Piazza Antonio Gramsci, 8
20154 Milano

Sede operativa:
Grafiche Milani S.p.a.
Via Guglielmo Marconi, 17/19
20090 Segrate

www.scalpendieditore.eu
info@scalpendieditore.eu

Comitato di Direzione
Direttore: Carlo Capra
Giorgio Bigatti, Edoardo Bressan, Adele Buratti Mazzotta,
Elisa Occhipinti, Emanuele Pagano

Coordinamento redazionale
Ermanno Cavagnera

Comitato scientifico
Ezio Barbieri, Maria Luisa Betri, Aldo Castellano, Ettore Cau, Giorgio Chittolini, Alberto Cova, Nadia Covini, Enrico Declava, John Foot, Gianni Francioni, Luciana Frangioni, Maria Chiara Fugazza, Elisabeth Garms Cornides, Alex Grab, Alberto Liva, Patrizia Mainoni, Daniela Maldini, Brigitte Mazohl, Antonio Padoa Schioppa, Fabrizio Panzera, Luis Ribot Garcia, Mario Rizzo, Giovanna Rosa, Ornella Selvafolta, Gemma Sena Chiesa, Elisa Signori, Andrea Silvestri, Gigliola Soldi Rondinini, Xenio Toscani, Annibale Zambarbieri

SOCIETÀ STORICA LOMBARDA
via Brera, 28
20121 Milano

tel. 02860118
storica@tiscali.it
www.societastoricalombarda.it

Registrazione al Tribunale di Milano in data 28 gennaio 1950, n. 1844

ARCHIVIO STORICO LOMBARDO

GIORNALE
DELLA
SOCIETÀ STORICA LOMBARDA

ANNO CXLV

SCALPENDING EDITORE
MILANO 2019

*Questo numero della rivista è stato realizzato grazie all'appoggio affezionato di
Francesco Alberti de Mazzeri, Margot Alberti de Mazzeri, Stefano Alberti de Mazzeri*

e con il sostegno di





I 100 per il 150mo

per le pagine del nostro *Archivio Storico Lombardo*
per spalancare la porta della nostra Biblioteca
per gli incontri con il pubblico
per assistere i giovani nei loro *stages*
e per darci una spinta verso il centocinquantésimo anniversario.

Un aiuto speciale ci è giunto anche nel 2019 con una sensibilità
che auspichiamo duratura per i prossimi anni

Immacolata Agliardi	Luigi Della Beffa
Luciano Aguzzi	Aldo Fumagalli Romario
Alessia Alberti de Mazzeri	Ugo Fumagalli Romario
Margot Alberti de Mazzeri	Gaetano Galeone
Stefano Alberti de Mazzeri	Arnaldo Ganda
Giovanna Albertini d'Urso	Gerolamo Gavazzi
Fabrizio Alemani	Alice Ghio
Edoardo Amman	Adele Giulini di Vialba
Filippo Annoni di Gussola	Paolo Jacini
Marco Arese Lucini	Francesco Mansutti
Gian Giacomo Attolico Trivulzio	Maurizio Mattioli
Andreina Bassetti Rocca	Alessandro Mazzoni
Gerardo Braggiotti	Bernardo Negri da Oleggio
Alessandro Brivio Sforza	Roberto Notarbartolo di Villarosa
Maria Antonietta Bruni Paveri Fontana	Gian Battista Origoni della Croce
Adele Buratti Mazzotta	Carlo Orombelli
Giuseppe Caprotti	Francesco Orombelli
Giuseppe Cavagna di Gualdana	Luigi Orombelli
Giuseppe Angelo Cavajoni	Guido Peregalli
Giorgio Cicogna Mozzoni	Pier Paolo Piccinelli
Mario Emanuele Cicogna Mozzoni	Erminia Emidia Sormani
Paolo Clerici	Ermanno Winsemann Falghera
Bianca Del Favero	Giorgio Leopoldo Zambelletti

Un sentito profondo ringraziamento rivolto sin da ora anche a coloro che con entusiasmo
si aggungeranno, per un degno centocinquantésimo anniversario nel 2023.

SOMMARIO

FAMIGLIE E PERSONAGGI NELL'ETÀ VISCONTEO-SFORZESCA

<i>Presentazione</i> Elisa Occhipinti	13
<i>I Martinengo di Brescia tra XIV e XV secolo: costruzione di un'identità feudale</i> Stefano Parola	19
<i>Il devoto usuraio. Gasparino da Casate e la persecuzione di Ludovico il Moro</i> Nadia Covini	37
<i>L'abatissato conteso. Rossi contro Stampa per il controllo del monastero di Santa Maria in Valle di Milano (1449-ante 1466)</i> Marina Gazzini	53
<i>La giustizia dei Borromeo. Suppliche e costruzione di un piccolo stato signorile nel tardo medioevo</i> Federico Del Tredici	71
<i>Civiche virtù e cavalleresche intenzioni. Strategie patrimoniali e aspirazioni nobiliari della famiglia de Comite tra XIV e XVI secolo</i> Edoardo Rossetti	105
<i>Personaggi sforzeschi nei racconti di Maria Bellonci</i> Stefano Costa	149
SAGGI	
<i>Quattro centenari: Trivulzio, Leonardo, Cattaneo, la nascita del fascismo a Milano</i> Carlo Capra	179
<i>Gian Giacomo Trivulzio: declino, fine, esaltazione di un condottiere milanese (1518-1519)</i> Marino Viganò	185

<i>Un diluvio di appunti. Leonardo, l'“Archivio Storico Lombardo” e qualche nota inedita su personaggi vinciani (Evangelista da Brescia e Pietro Monte)</i>	
Edoardo Rossetti	221
<i>Alle origini del mito di Leonardo da Vinci ingegnere dei navigli di Milano</i>	
Cesare S. Maffioli	249
<i>La sfera del diritto nel pensiero di Carlo Cattaneo</i>	
Maria Gigliola di Renzo Villata	271
<i>Dalla «farragine di carte» all'Edizione Nazionale. Per una storia della pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo</i>	
Mariachiara Fugazza	301
<i>Milano, marzo 1919: la nascita del fascismo nella roccaforte del socialismo</i>	
Ivano Granata	313

I “RERUM SCRIPTORES” DELLA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA

<i>Giuseppe Martini (1908-1979)</i>	
Liliana Martinelli Perelli	337

NOTE E DOCUMENTI

<i>Giovanni Callegari da Lodi, «magistro de legname» e «inginiarius»</i>	
Monica Visioli	351
<i>Corruzione del clero nella settecentesca diocesi di Milano. La scandalosa vicenda di un «indegno sacerdote» (incesto, stupri, abusi)</i>	
Emanuele Pagano	359
<i>Fedele Sopransi nella Milano tra Sette e Ottocento. Avvocato, poeta, direttore cisalpino</i>	
Ivana Pederzani	377

«Uva e vini sono esportati in grande quantità».
Il commercio del vino dell'Oltrepò Pavese nel XIX secolo
Luciano Maffi 387

RECENSIONI

La mobilità sociale nel Medioevo italiano.
2. *Stato e istituzioni*, a cura di Andrea Gamberini
Patrizia Mainoni 410

Storie di animali e di iconografie lontane. Atti dell'incontro internazionale di studiosi delle tavolette da soffitto e dei soffitti dipinti medievali,
a cura di Monique Bourin, Mario Marubbi, Giorgio Milanese
Arnaldo Ganda 412

Maria Nadia Covini, *Potere, ricchezza e distinzione a Milano nel Quattrocento.*
Nuove ricerche su Cicco Simonetta
Federico Del Tredici 416

Andrea Luigi Casero, *Justus pinxit. Nuove prospettive di ricerca e problemi aperti sull'attività lombarda di Giusto de' Menabuoi*
Mario Cobuzzi 419

Mario Comincini, *Magenta e Bernate Ticino in età sforzesca (1450-1535)*
Arnaldo Ganda 422

Massimo Carlo Giannini, *Per difesa comune.*
Fisco, clero e comunità nello Stato di Milano (1535-1659)
Mario Rizzo 425

Maurizio Sangalli, *Una città, due imperi. Amministrazione pubblica e decurionato a Lodi tra Spagna e Austria (secoli XVI-XVIII)*
Emanuele Pagano 430

Elena Brambilla, *Università e professioni in Italia da fine Seicento all'età napoleonica*
Simona Negruzzo 432

Alessandra Mita Ferraro, *Il diritto e il rovescio.*
Giambattista Giovio (1748-1814). Un europeo di provincia nel secolo dei lumi
Carlo Capra 434

Giovanna Tonelli, <i>Un filo di voci fra le pagine di Pietro Verri. Merci e «prezzi» del tessile nello Stato di Milano (anni sessanta del XVIII secolo)</i> Luca Mocarelli	438
Marina Cavallera, <i>Società delle ville e cultura del lavoro. Il territorio varesino nel XVIII secolo</i> Blythe Alice Raviola	440
<i>Formare alle professioni. I saperi della cascina,</i> a cura di Monica Ferrari, Gianpiero Fumi, Matteo Morandi Matteo Di Tullio	444
Gianmarco Gaspari, <i>Il mito della «Scuola di Milano». Studi sulla tradizione letteraria lombarda</i> Franco Arato	448
<i>Milano 1814. La fine di una capitale,</i> a cura di Emanuele Pagano ed Elena Riva Carlo Capra	451
Francesca Geymonat, <i>Carlo Cattaneo linguista. Dal "Politecnico" milanese alle lezioni svizzere</i> Giuseppe Polimeni	453
Ivano Granata, <i>Milano "rossa". Ascesa e declino del socialismo (1919-1926)</i> Luciano Aguzzi	458
Gianfranco Petrillo, <i>La domenica proletaria e altre storie milanesi dal dopoguerra al Duemila</i> Giancarlo Consonni	461
Pino Landonio, <i>Modello Milano. I vent'anni che hanno cambiato la città</i> Giorgio Bigatti	465
NOTIZIARIO DALLA SVIZZERA ITALIANA	469
ATTI E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA	477

Maria Gigliola di Renzo Villata

1. Una premessa e... un breve ma necessario profilo biografico

Nelle riflessioni, consegnate da Cattaneo ai suoi moltissimi scritti, la sfera del diritto occupa uno spazio non irrilevante. Nell'Edizione, raggruppata per tematiche, succedutasi in più volumi, dagli anni cinquanta del secolo scorso, manca in effetti uno dedicato agli *Scritti giuridici*: Armani rilevò tale lacuna a proposito delle prime annate de "Il Politecnico", articolato in ben ventiquattro sezioni, non una dedicata al diritto, nonostante la trattazione di temi caldi come quello della riforma delle carceri, e la attribuì a un «condizionamento politico»¹.

Altri prima di me, in saggi di notevole spessore scientifico, pratico e sociale, si sono dedicati a rintracciare nella sterminata produzione letteraria del grande lombardo l'angolo d'osservazione del giurista Cattaneo su alcuni specifici aspetti del sistema giuridico, come – cito solo alcuni degli autori degli ultimi decenni – Gian Paolo Massetto, che ha studiato il problema penale quale fu discusso nei molteplici suoi profili, a partire dalla riforma delle carceri, Giulio Andrea Belloni e l'appena citato Giuseppe Armani². Qui si vuole solo tentare di offrire una rappresentazione del Cattaneo giurista che ne faccia emergere quanto la sua innegabile inclinazione verso il diritto si leghi strettamente alle sue più profonde convinzioni per così dire cosmologiche.

A proposito della "lacuna" dei primi anni de "Il Politecnico" non si tratta, a mio avviso, solo di una omissione, pur giustificata dal clima coevo, quanto piuttosto di una consapevolezza, frutto di una semplice constatazione, almeno secondo il mio personale avviso, che il diritto pervade/invade moltissima parte della produzione

1 G. Armani, *Varietà giuridiche nel pensiero di Cattaneo*, in *Riflessioni su Cattaneo*, a cura di G. Galasso, Napoli 2006, pp. 77-87 (anche già in G. Armani, *Cattaneo riformista. La linea del «Politecnico»*, Venezia 2003, pp. 49-62, nel capitolo *Cattaneo e la cultura giuridica nel «Politecnico»*, già con il titolo *Cattaneo e la cultura giuridica nel «Politecnico»*, "Belfagor", 48, 2, 1993, pp. 129-140).

2 G.P. Massetto, *Carlo Cattaneo e il diritto penale*, in G. Bognetti et alii, *Cattaneo, Milano e la Lombardia*, Milano 2005, pp. 25-92; Armani, *Varietà giuridiche nel pensiero di Cattaneo*, cit. (vedi nota 1); ma anche C.F. Gabba, *Carlo Cattaneo e la scienza del diritto*, in *A Carlo Cattaneo nel primo centenario della sua nascita*, Milano 1901, pp. 26-27; G.A. Belloni, *Cattaneo criminalista*, Milano 1943; Id., *Cattaneo tra Romagnosi e Lombroso*, Torino 1931; P. Ungari, *Romagnosi, Cattaneo e lo Stato*, in *Carlo Cattaneo*, Roma 1971, pp. 28-39; A. Albini, *Cattaneo giurista*, in *Studi su Carlo Cattaneo*, Bologna 1971, pp. 88-96. Si veda inoltre D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, Torino 2003, pp. 67-77, per l'influenza del pensiero di Cattaneo, assieme a quello di Marzolo, come «unico modello» per Lombroso.

cattaneana, è una sorta di filo rosso che il lettore deve rintracciare disperso in mille rivoli ma è elemento spesso fondante degli argomenti affrontati.

Cattaneo trascorre, dopo le scuole primarie, un lungo periodo di sette anni in seminario e, fatto determinante nel progetto di vita, “incontra” Gian Domenico Romagnosi, favorito dai contatti con “Il Conciliatore”, grazie al suggerimento dell’amico Giacomo Barbò a cui dichiarerà di essere eternamente grato. La frequenza della scuola privata di Gian Domenico Romagnosi³, da lui considerato suo mentore privilegiato e di cui si reputa il migliore allievo, fino a un certo punto del percorso degli studi politico-legali, si interrompe per via delle note vicende che portarono lo studioso emiliano alla sospensione dall’insegnamento, ma Cattaneo continuerà la sua formazione presso altri giuristi, a partire dall’avvocato Vincenzo Scanagatta⁴, da Samuele Biava⁵, da Francesco Valdrighi⁶ e

3 Cfr. da ultimo V. Belloni, *Un percorso d'élite. Gli studi privati politico-legali. Dai rampolli delle famiglie nobili a Carlo Cattaneo*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, II, *Dall'età austriaca alla nuova Italia*, tomo II, a cura di D. Mantovani, Milano 2017, pp. 805-808; e già, per le pagine dedicate a Carlo Cattaneo, M. Pisani, *Dall'Università di Pavia. Figure emergenti tra '800 e '900*, Pavia 2016 (sul frontespizio dell'opera la riproduzione del documento di laurea con le *theses* discusse da Cattaneo). Si veda inoltre A. Andreoni, P. Demuru, *La Facoltà politica legale dell'Università di Pavia nella restaurazione, 1815-1848: docenti e studenti*, prefazione di L. Musselli e M.C. Zorzoli, Bologna 1999, *passim*.

4 Su Vincenzo Scanagatta, costretto a rinunciare all'esercizio della professione per l'incompatibilità tra professione e didattica fissata per legge dagli austriaci, e docente privato per molti anni, si veda V. Belloni, *Gli studi privati politico-legali nella Lombardia della Restaurazione*, “Annali di storia delle università italiane”, 13, 2009, pp. 42, 44-45; Ead., *L'avvocatura lombarda nell'età della Restaurazione. Un ceto in assoluto declino?*, Milano 2012, p. 69 (con il rinvio all'atto di rinuncia alla professione, in ASMi, *Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, Protocolli di Consiglio*, cart. 175). Cfr. inoltre *L'interprete milanese ossia Guida per l'anno 1821*, Milano 1821, p. 405, ove l'avvocato Scanagatta è registrato quale professore di Filosofia Teoretica e Pratica e di Pedagogia presso l'I.R. Liceo in Porta Nuova lungo il Naviglio.

5 Su Samuele Biava (1792-1870), poeta, docente di Grammatica e di Umanità nel Liceo di Sant'Alessandro, poi di Umanità nel Liceo di Santa Marta (oltre che in una scuola privata di diritto, come risulta dall'Archivio di Stato pavese), cfr. I. Angerosa, ad vocem *Biava, Samuele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, X, Roma 1968, pp. 298-300.

6 Riguardo a Francesco Valdrighi, figlio del forse più noto Bartolomeo Valdrighi, uno dei “legislatori” del *Codice estense* del 1771, e fratello di Luigi, uomo di legge variamente impegnato nell'organizzazione giudiziaria del Regno d'Italia napoleonico e docente a Pavia e a Milano (nel liceo di Brera), fino a divenire titolare di una scuola privata per insegnare dalle cattedre di «Gius Romano, Codice civile, Regolamento del Processo civile e Diritto ecclesiastico», cfr. già M. Valdrighi, *Dei conti Bartolomeo Francesco Luigi Padri e Figli Valdrighi patrizii modenesi. Notizie biografiche estratte dalla Continuazione alla Biblioteca Modenese dell'abate Girolamo Tiraboschi*, Reggio 1836, pp. 43-50, in particolare p. 47 (per le cattedre quale docente “privato”) e pp. 49-50 (per l'elenco delle sue opere a stampa e inedite); utile inoltre ASMi, *Autografi*, cart. 143. Si veda, riguardo alla sua veste di docente privato, Belloni, *Gli studi privati politico-legali nella Lombardia della Restaurazione*, cit. (vedi nota 4), p. 343; inoltre E. Dezza, *Il Codice di procedura penale del Regno Italico (1807): storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983, in particolare p. 252 n. 16 (riguardo alla sua nomina alla Pretura di Trento nel 1789, preferito a Romagnosi; per l'attività professionale si veda *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. di Renzo Villata, Milano 2006, *passim*; M.G. di Renzo Villata, *Dall'ABGB al codice civile parmense: i lavori della Commissione milanese*, in *ABGB e codificazione asburgica in Italia e in Europa*, atti del convegno (Pavia, 11-12 ottobre 2002), Padova 2006, pp. 110-185, *passim*; Ead., *Diritto codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*, atti del convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007), a cura di G. Baggio e E. Fregoso, Parma 2011, pp. 23-80, in particolare pp. 27-28, 32; Ead., *Tra bravi zelanti 'artigiani del diritto' al lavoro. L'introduzione dell'ABGB nel Lombardo-Veneto, con particolare riguardo alla Lombardia*, in *La codificazione del diritto tra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in vigore dell'ABGB (1812-2012)*, a cura di P. Caroni e R. Ferrante, Torino 2015, in particolare p. 148 (per il suo contributo alla traduzione del *Code civil* in latino).

da Natale Cotta Morandini⁷. Risalgono al 17 agosto 1824 gli «esami rigorosi» «pel dottorato in ambe le leggi»: Cattaneo, a quell'epoca, ha già al suo attivo il saggio-recensione su *Assunto prima della scienza del diritto naturale di G. Romagnosi*, pubblicato su una rivista di rango quale l'«Antologia» diretta da Jean Pierre Viesseux, favorito, in questo caso, da Giuseppe Bertani, altro intellettuale stimato al quale Cattaneo è particolarmente caro. Non eserciterà mai la professione forense e tuttavia, consapevole del compito del giurista, non mancherà di occuparsi della riforma degli studi giuridici a più riprese⁸.

Nel frattempo, dal 1820 fino al 1835 svolge presso il milanese Ginnasio Santa Marta attività didattica insegnando *umane lettere* (tenterà anche di essere assunto come sottobibliotecario nell'I.R. Biblioteca di Brera su un posto resosi vacante ma la sua domanda non sarà accolta⁹); riprende poi nel 1852 a insegnare per altri dodici anni, fino al 1864, nel Liceo Cantonale di Lugano, alla cui fondazione egli concorre. Scrive e collabora dal 1829 agli «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commerci» (ma anche ad altri periodici come l'«Eco della Borsa», di cui era redattore Michele Battaglia, o il «Bollettino»), rilevando da Romagnosi, alla sua scomparsa, il ruolo di propulsore che esercita fino al 1839, quando fonderà «Il Politecnico»¹⁰. Intanto, nel 1835, sposa, dopo un rapporto durato dieci anni, la nobil-

7 Natale Cotta Morandini (Vigevano 1793-Milano 1865) fu, oltre che maestro privato di Giurisprudenza, pure notaio a Milano e membro della Camera di disciplina notarile. Fu autore prolifico: suoi sono i *Principj intorno alle assicurazioni marittime*, Pavia 1822 (si veda *Quaderni di sicurtà. Documenti di storia dell'assicurazione*, a cura di M. Bonomelli, schede bibliografiche di C. Di Battista, note critiche di F. Mansutti, Milano 2011, p. 121); *Il censimento milanese*, Milano 1832 (ampia opera in tre volumi sulla storia del censimento fin dalle origini, individuate nel secolo XII, sul sistema tributario nelle sue diverse articolazioni e nella struttura organizzativa dei prelievi), a cui si aggiunge l'*Appendice all'opera Del censimento milanese... in risposta ai tre articoli pubblicati nella Biblioteca Italiana*, Milano 1833, replica «puntuale» alle critiche rivoltegli a vario titolo sull'opera; *Del diritto di reciprocità sulle basi del codice civile universale austriaco*, Milano 1835; *Della prorogazione del foro*, Milano 1835; *Comenti ai nuovi codici di finanza*, Milano 1840; *Critica... alla dissertazione del dottor in legge Francesco Sormani notaio in Milano sul punto che al solo erede istituito per testamento si deve aggiudicare l'eredità del defunto testatore, e non anche all'erede necessario che si riserva la legittima ripudiando l'eredità a norma del § 808 del codice civile generale austriaco*, Milano 1845; *Manuale del notajo*, Novara 1852; *Commercio interno ed esterno dei grani. Operetta utile agli amministratori degli Stati ne' tempi di carestia*, Milano 1854; *Corso politico-legale. Accompagnato da una lucubrazione teorico-pratica sulla forza probatoria di documenti privati formali e non formali*, Milano 1855. Cfr., per i docenti che segue nel corso della sua frequenza delle scuole private milanesi, C. Cattaneo, *Carteggi*, serie I, *Le lettere di Cattaneo*, I, 1820-15 marzo 1848, a cura di M. Cancarini Pietroboni e M. Fugazza, Firenze-Bellinzona 2001, in particolare pp. 313-314, in nota alla lettera n. 11 (p. 11) agli amministratori dell'Università di Pavia (Pavia, 20 novembre 1823), con cui Cattaneo chiedeva l'iscrizione al quarto anno della facoltà politico-legale come privatista in Milano sotto la direzione del «Sig. Dr. Cotta Morandini».

8 Cfr. *infra* pp. 184 ss.

9 *Le lettere di Cattaneo*, I, cit. (vedi nota 7), pp. 11-12, lettera n. 12.

10 Cfr. tra i molti, per una sintetica ricostruzione sotto i molteplici aspetti della sua attività, A. Colombo, *Cattaneo, Carlo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Filosofia*, Roma 2012, pp. 433-440; T. Raffaelli, *Cattaneo, Carlo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Economia*, Roma 2012, pp. 304-309; si veda anche S. Zamagni, *Felicità pubblica*, Ivi, pp. 202-210, ove Cattaneo è considerato uno degli ultimi rappresentanti della «tradizione dell'economia civile nell'Ottocento», sviluppatasi dal Settecento nella tradizione della «pubblica felicità»; F. Léva, *Cattaneo, Carlo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Storia e politica*, Roma 2013, pp. 407-412; già G. Armani, *Carlo Cattaneo. Una biografia*, Milano 1997; e anche G. Salvemini, *Introduzione*, in *Le più belle pagine di Carlo Cattaneo scelte da Gaetano Salvemini* [1921], postfazione di L. Cafagna, Roma 1993, pp. 3-21; C.G. Lacaita,

donna anglo-irlandese Anne Pyne Bridges Woodcock, che gli consentirà anche, lasciato l'insegnamento nel dicembre dello stesso anno, di dedicarsi alle attività predilette di studioso e di pubblicista, dell'economista impegnato e del consulente economico e legale, sempre più rivolto – cito da sue parole – a «materiali e quasi fabrili ricerche intorno a strade ferrate e *risforme legislative* e tariffe e banche, a tale d'esser compianto dagli amici poeti e metafisici come uomo incurabilmente positivo». Un esempio cospicuo mi sembra il complesso di saggi dedicati alle *Ricerche sul progetto di una strada di ferro da Milano e Venezia*, sugli “Annali di statistica”, sul “Bollettino” e sul “Politecnico”, in cui, come scrisse Bertolino, «confluiscono un sano positivismo economico e una sbalorditiva competenza tecnica in memoria di trasporti»: la stessa che si dimostra nelle critiche severe rivolte al progetto della strada di ferro da Milano a Como dell'ingegner Giuseppe Bruschetti, nelle quali non mancano le osservazioni puntuali in punto di diritto sul contenuto della proposta al centro di varie polemiche¹¹. Al 1836 (alle stampe nel 1837 per motivi di censura) risalgono le *Interdizioni israelitiche*: l'opera, che rappresenta senza dubbio una pietra miliare nella sua produzione pubblicistica, è seguita negli anni da una serie di saggi, brevi e più corposi, di innegabile rilevanza sul piano dei contenuti. Nel 1839 – lo si è già accennato – è la volta della fondazione de “Il Politecnico”, con sottotitolo *Repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e alla coltura sociale*, con un evidente proposito di tipo anche divulgativo, per aprire il mondo delle scoperte tecnico-scientifiche ai non specialisti e favorire l'“impatto” pratico di tali ricerche sull'economia e la società coeva. La prima serie de “Il Politecnico” termina nel 1844, anno in cui, in occasione del sesto Congresso Scientifico italiano tenutosi a Milano, pubblica le *Notizie naturali e civili sulla Lombardia*¹², a sua cura,

Viaggio nella biblioteca di Cattaneo, in *La biblioteca di Carlo Cattaneo*, a cura di C.G. Lacaita, R. Gobbo, A. Turiel, Bellinzona 2003, pp. 13-86. In particolare, sugli “Annali universali di statistica”, cfr. S. La Salvia, *Giornalismo lombardo. Gli «Annali universali di statistica» (1824-1844)*, Roma 1977: riguardo a “Il Politecnico”, C.G. Lacaita, *Dal «Politecnico» di Cattaneo al «Politecnico» di Brioschi, “Padania”*, 7, 1993, pp. 42-92; Armani, *Cattaneo riformista*, cit. (vedi nota 1).

11 C. Cattaneo, *Prefazione*, in Id., *Alcuni scritti*, I, Milano 1846, p. V; Lacaita, *Viaggio nella biblioteca di Cattaneo*, cit. (vedi nota 10), pp. 13 ss., 36 ss. Il corsivo di *risforme legislative* è mio. Si veda poi C. Cattaneo, *Ricerche sul progetto di una strada di ferro da Milano e Venezia*, “Annali di statistica”, 48, 1836, pp. 283-332, in Id., *Scritti economici*, I, a cura di A. Bertolino, Firenze 1956, pp. 112-177 (pp. 176-177 per le indicazioni sugli altri saggi dedicati dal 1836 al 1841; p. 177 per l'apprezzamento di Bertolino); Id., *Sul progetto di una strada di ferro da Milano a Como*, in Id., *Scritti economici*, I, pp. 401-421, in particolare pp. 406-408 per le critiche in punto di diritto alla proposta Bruschetti (online: https://it.wikisource.org/wiki/Progetto_della_strada_di_ferro_da_Milano_a_Como), e pp. 420-421 per le indicazioni bibliografiche sulle repliche, contropliche e interventi di altri sulla questione.

12 C. Cattaneo, *Notizie naturali e civili della Lombardia*, introduzione di M. Talamona, a cura di F. Livorsi e R. Ghiringhelli, Milano 2001 (unitamente all'edizione di *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, pp. 141-170). La prima edizione, preceduta da una corposa *Introduzione* dello stesso Cattaneo, pp. V-CXII, è datata Milano 1844, ristampa anastatica Milano 1996. Si sono succedute poi, dopo il 1844, altre riedizioni come quella, unitamente al saggio *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, a cura di G. Salvemini e E. Sestan, in C. Cattaneo, *Scritti storici e geografici*, Firenze 1957, I, pp. 330-433 (per l'*Introduzione*), II, pp. 383-437 (per *La città*); più di recente C. Cattaneo, *Storia di Lombardia e storia d'Italia. Introduzione alle Notizie naturali e civili della Lombardia (1844). La città considerata come principio ideale delle istorie italiane (1858)*, a cura di L. Ambrosoli, Pistoia 2000; ora, a cura di G. Bigatti, Firenze-Bellinzona 2014.

anche autore di alcune parti compresa la nota *Introduzione*, in cui il suo amore per la Lombardia, per la sua storia, e anche per Milano, trova lo strumento per esprimersi senza che ne venga meno l'attenzione alla ricerca scientifica su una regione, la Lombardia, ricostruita dalle origini lontane attraverso i secoli in tutti i suoi aspetti sociali, economici, politici e assunta quasi a esempio paradigmatico di progresso.

Nel frattempo si dedica con passione alle attività della Società di incoraggiamento di arti e mestieri di Milano, di cui diviene relatore dal 1845 al 1848.

Tra le fasi importanti della sua esistenza, che segnano la sua esperienza, anche rivissuta nella "scrittura", non si può tralasciare la sua attiva partecipazione, a capo del Consiglio di guerra, alle Cinque Giornate, che si concludono il 22 marzo con la vittoria degli insorti: *L'insurrection de Milan en 1848*, a stampa a Parigi nello stesso anno, e *Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra*, uscito nel febbraio del 1849, ne sono la testimonianza perenne. Dopo un breve soggiorno a Parigi si trasferisce a Lugano e lì, nel 1852, riprende la sua attività di insegnante nel Liceo Cantonale proseguita poi per i dodici anni successivi, alternando questo suo impegno con quello di consulente, promotore di iniziative di grandi opere e di pubblicista "a tutto campo": proprio in tale ultima sua veste scrive una serie di saggi nella nuova serie de "Il Politecnico" e in altri periodici, *Contro l'ordinamento del Regno*, in cui la dimensione del diritto acquista una crescente visibilità, uno, *Del pensiero come principio di pubblica ricchezza*, per "Il crepuscolo" di Carlo Tenca nell'aprile 1859, poi rifiuto, quasi del tutto, ne *Il pensiero come principio d'economia pubblica* per il suo "Politecnico" nel 1861, e uno, nello stesso anno, su *La China antica e moderna*, che, alla luce della contemporaneità, appare veramente profetico¹³. Svolge alcune conferenze all'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, destinate poi a essere unificate nella *Psicologia delle menti associate*¹⁴. Nel 1860 si reca a Napoli per incontrare Garibaldi ma le sue attese saranno deluse. È eletto deputato nella VII legislatura del Regno di Sardegna nel 1860, poi nella IX (dal 1865 al 1867) e nella X legislatura (dal 1867 al 1870) del Regno d'Italia, senza partecipare tuttavia all'attività parlamentare: nel 1867, dopo essere stato eletto deputato nel primo collegio di Milano, esito di un'elezione che lo vede prevalere sul candidato moderato Emilio Visconti Venosta, si reca quattro volte a Firenze, ma senza giurare fedeltà al re e senza quindi varcare la soglia del Parlamento. Muore nel 1869 a Castagnola, dove aveva vissuto negli ultimi anni della sua esistenza.

13 C. Cattaneo [ma pubblicato anonimo], *La China antica e moderna*, "Il Politecnico", X, 56, 1861, pp. 198-223, ora in Id., *India, Messico, Cina*, a cura di G. Ferrata, Milano 1942 (anche online: biblio.liuc.it/opere_cattaneo/CarloCattaneo008.pdf).

14 Si veda ora la recente edizione a cura di B. Boneschi, Milano 2016 (online: <http://www.ilasl.org/index.php/Memorie/article/view/239/245>). Si veda anche la precedente edizione con *Introduzione* e cura di G. de Liguori, Roma 2000, già in C. Cattaneo, *Scritti filosofici*, I, a cura di N. Bobbio, Firenze 1960, pp. 407-493.

2. Cattaneo tra diritto, economia e... morale

Intellettuale dai vastissimi orizzonti, economista, filosofo, “giurista”, linguista, promotore e organizzatore di cultura, editore, imprenditore-industriale, Cattaneo sviluppa nel corso degli anni una politica economica (e anche del diritto), inscindibilmente legata al “giuridico”, da cui «procede la morale, ch'è la quotidiana norma della vita»: «Ufficio massimo del pubblicista si è di avvalorare le dottrine del diritto con quelle dell'economia, le quali ne formano la sanzione» (*Interdizioni israelitiche*, 1836).

Si tratta di collegamento destinato a essere sempre più presente nel seguito e tenuto in alta considerazione, pur con diverse sensibilità, nella scienza giuridica del tardo Ottocento, tanto negli sviluppi del socialismo giuridico, quanto in quelli, per fare un esempio, tra diritto commerciale e impresa, anche a livello accademico¹⁵ non solo pragmatico, angolo d'osservazione in definitiva privilegiato da Cattaneo. Mentalità infatti aperta all'approccio pragmatico, per lo più aliena dal teorizzare, si rivela anche nelle ultime righe conclusive delle *Interdizioni*, che contengono un implicito riferimento al pensiero di un suo mentore, Jeremy Bentham: «Nel congedarmi dal mio lettore mi farò ardito a ripetere il detto del savio inglese al conte Toreno: Anche vincolandomi strettamente ai principj della logica, anche consacrandomi alle considerazioni della morale e della politica, ho soprattutto presa a mia regola la più esatta delle scienze, l'*aritmetica*. L'aritmetica porge verità evidenti ed errori facili ad emendarsi...»¹⁶. I suggerimenti elargiti dal filosofo inglese al legislatore, inclini

15 Cfr. ora E. Fugazza, *Tra liberismo e solidarismo. Il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari*, Padova 2018, in particolare p. 33 ss., ove si rileva il nesso tra economia, scienza economica e il diritto, in ispecie il diritto commerciale, secondo una linea volta alla conciliazione del liberismo con le crescenti istanze sociali.

16 Cattaneo si riferisce alle lettere scritte tra fine 1821 e 1822 da Jeremy Bentham al conte di Toreno (José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia VII conte di Toreno allora ministro delle Finanze in Spagna) sopra il codice penale delle Cortes (1821), che viene censurato in maniera non lieve (*Letters to Count Toreno on The proposed Penal Code, delivered in by The Legislation Committee of The Spanish Cortes, April 25th, 1821*, London 1822, ora in *The Collected Works of Jeremy Bentham: On the Liberty of the Press, and Public Discussion, and other Legal and Political Writings for Spain and Portugal*, a cura di P. Schofield e C. Pease-Watkin, Oxford 2012). Sulle vicende di queste lettere cfr. *The Collected Works of Jeremy Bentham, The Correspondence of Jeremy Bentham*, X, July 1820 to December 1821, a cura di S. Conway, Oxford 1994, *ad indicem*: Queipo de Llano, José María, conde de Toreno; XI, January 1822 to June 1824, a cura di C. Fuller, Oxford 2000, *ad indicem*: Queipo de Llano, José María, conde de Toreno: si veda C. Cattaneo, *Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli Israeliti*, in “Annali di giurisprudenza pratica”, XXIII, 1836, edito anche in edizione separata nel 1837 e diffuso dallo stesso Cattaneo (cfr. Cattaneo, *Le lettere di Cattaneo*, I, cit. [vedi nota 7], p. 80 [lettera n. 40 a Bill Baret, (?), presumibilmente 12 marzo 1837], p. 351, con l'elenco dei destinatari degli “omaggi” delle *Interdizioni*, con riguardo all'appunto autografo, conservato in ACM, cart. 43, pl. VI, n. 1 (119), che permette una datazione presuntiva della lettera a Baret, poi ripubblicato, con il titolo semplificato *Interdizioni israelitiche*, in Id., *Memorie di economia pubblica dal 1833 al 1860*, I, Milano 1860, pp. 1-143 (cfr. C. Cattaneo, *Prefazione alle Memorie*, con le avverse vicende iniziali dell'opera narrate dallo stesso Cattaneo; ancora in Id., *Scritti economici*, I, a cura di A. Bertolino, Firenze 1956, pp. 178-342, indi in numerose altre edizioni). In questa sede si usa l'edizione 2002: C. Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, con prefazione di R. Jarach, introduzione di A. Ara, a cura di G. Luseroni, presentazione di E.A. Albertoni, Milano 2002, p. 167 (si veda anche A. Ara, *Introduzione*, pp. XV-XXXIV; Id., *Il problema ebraico nella Restaurazione: Carlo Cattaneo e le Interdizioni israelitiche*, in *Cattaneo, Milano e la Lombardia*, cit.

a far valere come qualità desiderabile in un codice l'*utilità generale*, vale a dire «la massima felicità del massimo numero», realizzata attraverso una serie di condizioni/qualità desiderabili, quasi «dimostrazioni matematiche», andavano nella direzione auspicata da Cattaneo¹⁷.

Non meraviglia il legame che Cattaneo istituisce tra diritto e morale dopo che, nell'età dell'illuminismo e nell'epoca precedente, a partire dal Seicento, pensatori giu-snaturalisti e illuministi avevano teorizzato la separatezza del diritto dalla morale (e dalla religione, aggiungo). Per Cattaneo infatti la morale non fa riferimento a una sfera confinata nell'intimità dell'individuo ma piuttosto a un rapporto con la società e con le diverse comunità in cui sviluppa la sua personalità. Come scriverà nel 1863, in una lezione scritta per l'amato Liceo di Lugano, «ogni individuo può considerarsi sé medesimo come centro comune di più circoli di sempre maggiore ampiezza; e sono il circolo della *famiglia*, del *commune*, dello *stato*, della *nazione*, della *religione*, del *commercio*, della *scienza*, dell'*umanità*», e, poco prima nella stessa sede, «che l'uomo riconosce in ogni uomo il suo simile, che l'uomo sente nell'io l'umanità», «la morale segue lo sviluppo del diritto e lo riverbera nella coscienza dell'individuo». In un percorso di progresso, quello dell'incivilimento, attraverso un cammino segnato dall'"incontro" con varie esperienze associative, l'uomo perviene ad acquisire consapevolezza della comune natura umana e del valore universale dei diritti: «Dal caos delle storie antiche e moderne sorge dunque un fatto costante e universale, una legge, ed è l'azione d'una forza morale che scaturisce dalla coscienza al lume d'una nuova idea e spinge le genti verso una sola e universale associazione, che è l'attuazione del diritto universale... Il fatto dell'uguaglianza delli uomini, in quanto è riconosciuto dalla coscienza, è il fondamento del diritto e di tutte le successive sue evoluzioni»¹⁸.

Nella sua poliedrica cultura, enciclopedico e insieme attento allo specifico – altri hanno rilevato questa sua peculiarità – rivela in ciò che scrive, pure sotto forma epistolare, una sua "stella polare" che è, a tutti gli effetti, una sua bussola di orientamento. In una lettera scritta sul finire di settembre del 1850 a Giuseppe Mazzini, critica nei confronti di alcune iniziative che lo stesso Mazzini andava prendendo, pone al primo posto, tra gli obiettivi che, nelle lotte di quegli anni nevralgici, i patrioti interessati alla storia d'Italia dovevano porsi, la «coscienza del diritto»: «Io vorrei che facessimo piovere d'ogni parte scritti che destassero anche con forma moderata la coscienza del diritto e il sentimento della libertà e della padronanza, il disprezzo delle concessioni principesche e delle transazioni generali, il rispetto alle nazioni e

[vedi nota 2], pp. 245-274; L. Micheli, *Divisione del lavoro e differenziazione dei talenti. Una rilettura delle Interdizioni israelitiche di Carlo Cattaneo*, "Storia in Lombardia", 2006, pp. 51-80).

17 Cfr. G. Bentham, *Della compilazione di un codice*, Firenze 1841, p. 4 ss. dell'*Introduzione* di A. Giolioni.

18 C. Cattaneo, *Del diritto e della morale*, in *Scritti filosofici*, III, *Lezioni*, II, a cura di N. Bobbio, Firenze 1960, pp. 340-342. Si veda su questi frammenti da ultimo C.G. Lacaita, *Cattaneo filosofo moderno*, in C. Cattaneo, *Psicologia delle menti associate*, a cura di B. Boneschi, Milano 2016, pp. 50-51.

l'aiuto reciproco, rimesso agli arbitri e ai rappresentanti ogni pettegolezzo di confini e di agevolzze commerciali...». È un messaggio per un mondo in cui il diritto dei singoli e delle "nazioni", all'insegna della libertà, possa trionfare e i conflitti si possano superare senza violenze alla ricerca di una soluzione concordata¹⁹.

Vorrei subito sottolineare un aspetto della continua investigazione di Cattaneo intorno al diritto: questo già emerge nel primo articolo, qui appena citato, *Assunto prima della scienza del diritto naturale di G. Romagnosi*, nel quale, rifacendosi all'insegnamento del suo maestro, apprezza, come consentaneo con le sue convinzioni, «quel rigido principio che le leggi son fondate sui rapporti reali e necessari delle cose», di vaga reminiscenza montesquiviana, tale da "legittimare" la collocazione del diritto tra le scienze, posizione questa confutata da Francesco Bacone, del quale Cattaneo cita un frammento del *Cogitata et visa* («*doctrinis quae in opinionibus hominum positae sunt, veluti politicis et moralibus*»)²⁰. Una lezione di sano pragmatismo che diventa una sorta di filone ispiratore delle successive evoluzioni del suo pensiero: nel 1834, in occasione della recensione della romagnosiana *Genesi del diritto penale*, affermerà che «le teorie trascendentali, le quali hanno infettato tutti i libri di morale e di diritto, sono insufficienti all'intento di regolare le azioni dell'uomo e della società»; detto sotto altra forma, che «non possono trarsi precetti effettivamente operanti nella realtà» da «astratte qualificazioni», precisando poi che queste devono conformarsi a «una dimostrata necessità di fini e di mezzi», esprimere «una perpetua tessitura di gradualità colle quali egli perseguita, direi quasi, l'essere umano in tutti gli stadi della vita sociale», «non si possono fondare né su un sognato contratto, né su una metafisica parità di natura, né sul casuale beneplacito delle generazioni passate, né in un contorto ergotismo ascetico che si smania di trar conseguenze dove non sono premesse»²¹; devono dunque integrare un sistema ordinamentale volto non a rallentare ma a favorire il progresso sociale. Sono parole di

19 C. Cattaneo, *A Giuseppe Mazzini. Ginevra da Lugano, 30 settembre 1850*, in Id., *Epistolario*, II, 1850-1856, a cura di R. Caddeo, Firenze 1952, pp. 44-48; nonché, più di recente, in *Lettere 1821-1869*, a cura di C.G. Lacaita, *Introduzione*, di A. Padoa Schioppa, Milano 2003, pp. 77-81, in particolare p. 78, ma si veda ora (anche per la trascrizione attenta) *Le lettere di Cattaneo*, cit. (vedi nota 7), II, 16 marzo 1848-1851, a cura di M. Cancarini Pietroboni e M. Fugazza, Firenze-Bellinzona 2005, p. 191 (lettera n. 222) e 564-567. Si veda, sui rapporti tra i due, L. Ambrosoli, *Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo dal Risorgimento all'Unità*, "Belfagor", IV, 4, 1969, pp. 418-434.

20 C. Cattaneo, *Assunto prima della scienza del diritto naturale di G. Romagnosi*, "Antologia", 7, 20 agosto 1822, pp. 202-212 (con la sigla C.C.), ora in Id., *Scritti filosofici*, I, cit. (vedi nota 14) pp. 3-14, in particolare p. 13, su cui si veda G. Armani, *Il primo articolo di Cattaneo*, in Id., *Cattaneo riformista*, cit. (vedi nota 1), pp. 86-96. Il passo del *Cogitata et visa* di Bacone suonava così: «Atque de syllogismo, qui Aristoteli oraculi loco est, paucis sententiam claudendam. Rem esse nimirum in doctrinis, quae in opinionibus hominum positae sunt, veluti moralibus et politicis, utilem et intellectui manum quandam auxiliarem; rerum vero naturalium subtilitati et obscuritati imparem et incompetentem» (*The Works of Francis Bacon*, IX, London 1803, p. 179; <https://play.google.com/books/reader?id=LIc9AAAAAYAAJ&hl=it&pg=GBS.PA178>).

21 C. Cattaneo, recensione a *Genesis des Strafrechts; aus dem italienischen etc. – Genesi del diritto penale tradotta dall'italiano in tedesco, per opera del dott. Enrico Luden*, "Annali universali di statistica", XL, 119-120, 1834, pp. 116-118, ora in Id., *Scritti filosofici*, I, cit. (vedi nota 14), pp. 17-18, anche in Id., *Scritti politici*, II, a cura di M. Boneschi, Firenze 1965, pp. 421-422.

grande pregnanza contenutistica, di perpetua attualità, valide anche per i governanti contemporanei.

La crescita sociale è peraltro uno degli obiettivi sempre presenti a Cattaneo nella sua fervida azione volta al progresso nel campo dell'agricoltura, nell'industria manifatturiera, delle infrastrutture (il caso dell'impegno per l'attuazione di un migliore sistema ferroviario, quello del Gottardo in particolare, o per i già citati progetti di strade ferrate, è esemplare)²².

Molti anni dopo, recensendo nel 1862 per "Il Politecnico" una serie di scritti di Ferdinand Lassalle, a proposito di quello sugli operai (il titolo in tedesco era *Ueber den besondern Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeitstandes*: il saggio esce a Berlino nel 1862), riafferma le sue convinzioni riguardo alle leggi espressione di "necessità reali" per così dire progressive, applicando le sue idee a quello che potremmo chiamare, con linguaggio odierno, un *case study* emblematico, la Rivoluzione francese: «La rivoluzione in Francia, fin dal principio del secolo scorso, era profondamente penetrata nel seno della società, prima assai che assumesse il nome di rivoluzione, e si manifestasse colla forza del popolo, e si consacrasse con una nuova legislazione. Non è la volontà dell'uomo che fa le rivoluzioni; né la volontà dell'uomo le può reprimere; quando si sono incarnate nelle viscere della società, è forza che vengano alla luce, e s'insignoriscano delle leggi», laddove la legge appare come un esito ultimo, pressoché inevitabile, scontato, per così dire al vertice, quale sublime risultato di un processo di trasformazione della società²³.

Una legislazione che si evolve, in un certo senso mai uguale a se stessa, espressione di una società aperta al progresso. In una lettera che Cattaneo scrive a Camillo Verdi nel settembre 1862, sottoscrivendo la concezione romagnosiana del progresso nel diritto, rileva come il grande scrittore emiliano si fosse staccato dalla «scòla di Rousseau», incline a vedere nella società una degenerazione, e avesse introdotto per la prima volta nel diritto l'idea del progresso «svolta poco prima in altro ordine d'idee da Condorcet»²⁴.

22 Si veda C. Cattaneo, *Il Lucomagno e il Gottardo*, "Rivista contemporanea", 8, ottobre-novembre 1856, pp. 183-192, su cui si può leggere B. Caizzi, *Suez e San Gottardo*, Milano 1985 (ristampa Bellinzona 2007).

23 C. Cattaneo, *La guerra d'Italia. – Le costituzioni. Li operai nel mondo moderno. La filosofia di Fichte nel pensiero nazionale, di Ferdinando Lassalle. Berlino, 1859-1862*, "Il Politecnico", 15, 1862, pp. 190-209, in particolare a p. 200; anche in Id. *Scritti politici*, IV, a cura di M. Boneschi, Firenze 1965, pp. 374-399, in particolare p. 387 e già in Id., *Su alcuni opuscoli di F. Lassalle* [titolo del curatore], in Id., *Antologia degli scritti politici*, a cura di G. Galasso, Bologna 1962 (ristampa Bologna 1978), pp. 175-197, in particolare p. 186. Per il giudizio di Cattaneo sulla Rivoluzione francese, originale rispetto a quello di tanti altri storici, cfr. F. Diaz, *L'incomprensione italiana della Rivoluzione francese. Dagli inizi ai primi del Novecento*, Torino 1989, pp. 48-49.

24 C. Cattaneo, *Lettera a Camillo Verdi, Lugano, 12 settembre 1862*, in *Le lettere di Cattaneo*, I, cit. (vedi nota 7), pp. 299-305, in particolare p. 300. Si veda però Cattaneo, *Epistolario*, cit. (vedi nota 19), IV, 1862-1869, pp. 79-81. Tra «in altro» e «ordine d'idee», vi è nel ms. (ACM, car. 3, pl. XXI, n. 74) una cancellatura di «e più ristretto»: cfr. p. 300, cit. delle *Annotazioni* alla lettera n. 6 della fine dicembre 1821 a Giuseppe Montani a Firenze.

Nel 1861, a mo' di *Prefazione* al volume X del "Politecnico", in una visione più ampia del sistema giuridico e in polemica, più o meno sotterranea, con l'unificazione legislativa in progresso nel Regno d'Italia, affermerà:

Una legislazione è un sistema; è un'infinita catena di conseguenze dedotte da pochi principii, giusti o ingiusti. Né il legislatore le deduce egli tutte: ma il compratore e il venditore, l'accusatore e il difensore, il giudice e il reo, vanno tutti deducendo conseguenze: vanno per anni e per secoli tessendole in una rete tenacissima di precedenti e di consuetudini e di aspettative: le quali sopravvivono lungamente alle leggi. A lato ad una legislazione surge una giurisprudenza. Chi adottasse il codice Napoleone, adotterebbe implicitamente sessant'anni di giurisprudenza; e nessun divieto varrebbe ad impedirlo; poiché nei casi dubbii, l'opinione, o almeno la memoria, guiderebbero sempre la ragione del giureconsulto, la coscienza del giudice, l'intenzione dei contraenti.

E aggiunge, a chiarire ancora di più il suo pensiero di fondo: «No, non si tratta di fare a piacimento una raccolta di fiori, ma di costruire un sistema. Chi si accinge a togliere dalle varie legislazioni italiane *ciò che v'ha di meglio*, con questo detto ha già virtualmente condannato, in faccia alla legge toscana, *da capo a fondo*, tutte le altre scale penali, tutti li altri codici...». Un messaggio forte, non ascoltato, che corrispondeva, certo, a una visione dinamica del diritto, non sterilizzato in un solo complesso di norme ma vivificato dalla giurisprudenza, dai giuristi, magistrati e avvocati, e dall'«intenzione dei contraenti», con ciò facendo un esplicito riferimento alla volontà dei privati che dovevano applicarle e «calarle» nella realtà sociale coeva nello scorrere delle tradizioni a essa familiari.

Più avanti:

A molti, solleciti solo delle apparenze, pare più gran cosa d'ogni altra, l'*uniformità*, una uniformità da mandarini; la quale, pur troppo vediamo in fatto, non è poi la *concordia*, né la *potenza*! Il più grave loro pensiero è quello di dare sulle case vecchie una mano di bianco... A popoli, ormai liberi e armati, che hanno da secoli un ordine di leggi e di costumanze affatto proprio, non si può addossare d'un tratto e senza alcuna necessità un ordine affatto insolito, massime quando debb'essere inevitabilmente accompagnato da gravzze crescenti, e quando le nuove leggi, pur troppo, non sono precorse dalla pubblica persuasione d'un'eccellenza che non hanno. E ad ogni modo, è sempre un turbamento grave che arresta quasi il corso della società civile²⁵.

Contro *una uniformità* da mandarini rivendica una solida tradizione giuridica fatta di diritto romano, quale si è svolto attraverso i secoli dello *ius commune*, e di co-

²⁵ C. Cattaneo, *Prefazione*, "Il Politecnico", 10, 1861, pp. V-VII; anche in Id. *Scritti politici*, IV, cit. (vedi nota 23), pp. 107-114, in particolare pp. 113-114.

stumanze, vale a dire di consuetudini (e statuti) radicate nella penisola, espressione anch'esse della tradizione particolaristica del territorio.

Proprio l'introduzione delle *Interdizioni israelitiche*²⁶, indubbiamente una delle sue opere più note e celebrate, ha come epigrafe poche parole tratte dal Digesto «beneficio adfici hominem interest hominis»²⁷. Oltre al richiamo a uno spirito di benevolenza reciproca, di solidarietà e di *sociale utilità*, che dovrebbe ispirare ogni intervento legislativo, emerge subito la propensione di Cattaneo per una cultura intrisa di formazione “romanistica” (il ruolo del diritto romano nel progetto per l'insegnamento superiore redatto per l'Istituto Lombardo ne è una palese dimostrazione²⁸), basata dunque sulla compilazione giustiniana e sulla sua interpretazione succedutasi fino ai suoi giorni: lo si può riscontrare in molti altri luoghi della sua immensa produzione pubblicistica.

Segue una riflessione intrisa di diritto, consentanea alla *forma mentis* acquisita da Cattaneo chino sui libri giuridici e consapevole del ruolo di alcune “regole generali” apprese, con buona probabilità, sin dai primi giorni di avvio della sua formazione universitaria: «Nella impossibilità di tutto prevedere e comprendere colla breviloquente lettera della legge, i legislatori hanno invitato il giudice a consultare i principj del diritto naturale; dichiarando così in maniera solenne che la mente del legislatore e il diritto naturale sono in perfetta consonanza...»²⁹. Corre subito alla mente la sua appartenenza al mondo universitario per così dire austriaco, quale era quello dell'ambiente pavese nel Regno Lombardo-Veneto. Nell'ABGB, nell'ultimo comma del § 7, a differenza di ciò che era ormai legge con il *Code civil* napoleonico, era prevista infatti la possibilità di ricorrere, in caso di lacuna della legge, «ai principj del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturamente ponderate»³⁰.

Nella *Introduzione*, in prospettiva comparatistica, frequente nelle osservazioni cattaneane, si trova poi un richiamo alla diversità di contenuto tra «le nostre più recenti legislazioni, il codice francese e la più parte delle novelle leggi europee... la legge russa» a regime variabile, “permissive” nei confronti della «libera possidenza

26 Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, cit. (vedi nota 16), p. 3.

27 D. 18.7.7: «Non rei persecutio est. quod si, ne poenae causa exportaretur, convenit, etiam affectionis ratione recte agetur. nec videntur haec inter se contraria esse, cum *beneficio adfici hominem intersit hominis*: enim vero poenae non inrogatae indignatio solam duritiam continet». Nella traduzione più recente, nell'ambito del progetto *Il latino del diritto e la sua traduzione*, a cura del Dipartimento di scienze giuridiche della Sapienza e dell'Istituto di linguistica computazionale “Antonio Zampolli” del CNR di Pisa, ora accessibile online (http://dbtm1.ilc.cnr.it/digesto/DBT_Isapi.dll?AZIONE=CERCA-PAROLA&HTM=0&LINGUAGGIO=* &QueryString=L=beneficio&SIGLA=DIG_I&PARAM=false) «è interesse degno di un uomo che ad un altro uomo tocchi un beneficio».

28 Cfr. *infra*.

29 Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, cit. (vedi nota 16), p. 3.

30 *Codice civile universale austriaco* (edizione italiana 1815), § 7: «Qualora una causa non si possa decidere né dalle parole, né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, e ai fondamenti di altre leggi analoghe. Rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principj del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturamente ponderate».

prediale» da parte degli Ebrei, e gli statuti svizzeri proibitivi; d'altro canto un tendenziale nomadismo (le «continue peregrinazioni dei trafficanti israeliti») sono causa di conflitto tra legislazioni. Come risolvere il contrasto «con uno stesso e unico diritto naturale» a leggi «fra loro discordanti, anzi opposte?».

Una chiave risolutiva è offerta dalle «leggi di tolleranza universalmente attribuite a un indefinito principio di equità e di umanità ispirato dall'indole dei tempi». E Cattaneo aggiunge: «e forse veramente non ebbero altra fonte. Quindi nessuno si curò di mostrare ch'esse avessero un solido fondamento nei materiali interessi. Ma i progressi della buona economia vanno a poco a poco rivelando che *la tolleranza non è che un più delicato senso di giustizia e di sociale utilità*, con cui gli impulsi spontanei della benevolenza precorrono il convincimento della ragione»³¹.

Si gettano le basi per stabilire un rapporto, una connessione tra economisti e giuristi, tra scelte di politica economica e legge civile, dunque, che fino a quel momento – lo afferma Cattaneo – salvo tentativi, di cui si ricorda quello di Romagnosi, il suo mentore, sul versante metodologico, non si erano, per così dire incontrati consapevolmente. Un legame che invece deve essere oggetto di «deliberata investigazione» per sottoporre, per dirla con Romagnosi, «al freno del diritto le pretensioni dell'interesse, e alla sanzione dell'interesse le asserzioni del diritto»³².

Il rapporto era stato già abbozzato da un giovane Cattaneo nel 1833, quando, dalle colonne degli “Annali di statistica” sugli effetti causati dalla liberazione dei negri nelle colonie inglesi, affermava che «le nazioni hanno un grande esempio per imparare che coloro che s'ingolfano in sistemi *riprovati dalla morale e dal diritto, e quindi dalla vera economia*, consumano presto o tardi la propria ruina; e cagionano tardo pentimento anche a quelli che costituirono le sacrosante ragioni della legge per proteggere l'altrui iniquità»³³. E poco dopo, nello stesso anno, riguardo a *Le tariffe daziarie degli Stati Uniti*, che «Bisogna persuadere gli uomini parlando dei loro interessi. Altronde le ragioni della buona economia e quindi del buon diritto, che non è se non una raccolta dei più sublimi corollari di quella, sono la medesime in tutto il globo»³⁴.

Né difforme impostazione si rileva nella nota recensione *Dell'«economia nazionale» di Federico List*, ove la critica alla visione miope del List, tutta tesa a sottolineare i vantaggi di un'economia “chiusa”, circoscritta dai confini statali, si svolge attraverso l'esaltazione della libertà di commercio, nonché della libera concorrenza tra nazioni (e dell'aiuto reciproco tra queste), con il rifiuto di una prospettiva tesa a chiudere «ogni gran nazione... in un recinto» e «gradatamente respingere con dazi crescenti tutte le

31 Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, cit. (vedi nota 16), pp. 3-4.

32 Ivi, p. 5.

33 C. Cattaneo, *Compenso ai coloni britannici per la liberazione dei negri*, “Bollettino”, 37, 1833, pp. 384-387, anche in Id., *Scritti economici*, I, cit. (vedi nota 16), pp. 60-65, in particolare pp. 63-64.

34 C. Cattaneo, *Notizia sulla questione delle tariffe daziarie negli Stati Uniti d'America desunta da documenti ufficiali*, “Annali universali di statistica”, 35, 1833, pp. 133-166, anche in Id., *Memorie di economia pubblica*, cit. (vedi nota 16), pp. 401-438, ora in Id., *Scritti economici*, I, cit. (vedi nota 15), pp. 22-23.

merci straniere»: la politica daziaria, ovviamente, si realizza attraverso leggi³⁵... Del resto la materia dei dazi è, come si è visto, ricorrente: ne discorre nella *Notizia sulla Lega daziaria germanica* dove, a commento del trattato daziario concluso tra la Prussia e gli altri Stati della Germania nel 1833, visto con favore perché si rende libero il commercio interno, lo giustifica «perché è più facile far concorrere vaste e possenti leghe, che molte minute provincialità rattenute da gelosie locali... Quando la questione è ridotta a ventilarsi tra grandi Stati, abbiamo luogo a sperare che i progressi della libertà mercantile non saranno lenti»³⁶. Ne *I dazii suburbani* (1863), nell'ambito di una disputa sull'inglobamento della Milano "esterna", *la più considerevole città di Lombardia*, nella Milano "interna", con i conseguenti effetti pratici in termini di dazi urbani e suburbani, si dichiara favorevole a una libertà di confini e al libero scambio, anche per contrastare la mala pianta del contrabbando. Nella *Memoria sui danni recati alla navigazione del Po dalla illegale percezione dei diritti di transito e altri dazii lungo le rive dei Ducati di Modena e di Parma* (1845) lamenta la politica asfittica dei ducati di Modena e di Parma, che imponevano dazi alle merci in transito lungo il Po, nonostante il regime di libertà di navigazione concordato all'art. 96 del Congresso di Vienna³⁷. Nelle pagine "leggere" di *Sulle leggi vincolanti il commercio dei grani, versi di un fabbro-ottonajo di Sheffield* commenta alcuni dei versi di un «fabbro-ottonajo e ferraio che da sé si dichiara uno del cetto inferiore e vicino all'infimo», che «sulle leggi vincolanti il commercio... scaglia le più fiere imprecazioni, dicendo ch'esse sono una mentita a tutto il sistema della natura...»³⁸.

Tornando alle *Interdizioni* (sul loro complessivo contenuto non è questa la sede per soffermarsi), guardiamo invece le *Questioni di diritto privato*. Il celebre § 6, espunto dalla prima edizione dell'opera dalla censura austriaca per ordine della Commissione aulica di legislazione, e poi reinserito nel corso delle edizioni successive, affronta uno dei nodi più problematici della condizione degli ebrei: l'esistenza di divieti imposti all'acquisizione di una libera proprietà immobiliare³⁹. Nel corso del paragrafo salta all'occhio in tutta evidenza la difesa strenua della proprietà, "sacra" e quindi intangibile come diritto

35 C. Cattaneo, *Dell'economia nazionale* di Federico List, "Il Politecnico", 6, 1843, pp. 285-344, anche in Id., *Alcuni scritti*, III, Milano 1846, pp. 184-235; Id., *Memorie di economia pubblica*, cit. (vedi nota 16), pp. 453-512; in Id., *Opere edite e inedite*, V, Firenze 1908, pp. 141-206, anche in Cattaneo, *Antologia degli scritti politici*, cit. (vedi nota 23), pp. 51-89.

36 C. Cattaneo, *Notizia sulla Lega daziaria germanica*, "Annali universali di statistica", 39, 1834, pp. 255-258, anche in Id., *Memorie di economia pubblica*, cit. (vedi nota 16), pp. 439-452.

37 C. Cattaneo, *Sui dazii suburbani*, in Id., *Scritti sulla Lombardia*, prefazione di A. Quadrio Curzio, a cura di A. Moioli, presentazione di E.A. Albertoni, Milano 2002, pp. 65-79, 371 (con l'indicazione delle precedenti edizioni del saggio: la prima edizione era stata sulle colonne del periodico "Il Diritto", in tre lettere 4, 5, 7 settembre 1863, poi "Il Politecnico", 20, 1864, pp. 120-127, oltre che in Id., *Scritti economici*, III, cit. [vedi nota 15], pp. 418-439). C. Cattaneo, *Memoria sui danni recati alla navigazione del Po dalla illegale percezione dei diritti di transito e altri dazii lungo le rive dei Ducati di Modena e di Parma* (1845), in Id., *Scritti sulla Lombardia*, cit. (vedi supra), pp. 235-244 (anche in Id., *Memorie*, cit. [vedi nota 15], pp. 513-523, e in Id., *Scritti economici*, II, cit. [vedi nota 25], pp. 463-473).

38 C. Cattaneo, *Sulle leggi vincolanti il commercio dei grani, versi di un fabbro-ottonajo di Sheffield*, "Bollettino", 37, 1833, pp. 375-377, ora in Id., *Scritti economici*, I, cit. (vedi nota 15), pp. 56-59.

39 C. Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, cit. (vedi nota 15), § 6, pp. 19-24.

del cittadino: il concetto di proprietà, quale emerge dalle riflessioni di Cattaneo, è sì di impronta liberale, ma tutto declinato sul sociale: «La proprietà involge l'autorità d'agire sulle cose per renderle la certa aspettativa di poterne godere le utilità. Quindi la proprietà diviene una delle necessità dell'essere sociale. La proprietà vincolata è proprietà impedita; è proprietà imperfetta; è una parte sola della proprietà».

Disquisizione dal taglio precipuamente economico-giuridico su una vicenda di annullamento di un contratto d'acquisto di terreni nel cantone di Bâle Champagne, tende a dimostrare come lo strumento della legge, declinato, nel caso particolare, come divieto, agisce nei confronti degli ebrei come fattore propulsivo alla moltiplicazione delle ricchezze poiché l'incapacità di essere liberi proprietari fondiari impedisce agli stessi l'impiego del loro patrimonio nella terra. Gli stessi vincoli creati dalla loro forzata "abitazione" nel ghetto favorisce il risparmio forzato... e l'impiego in attività diverse... con il conseguente accumulo di ricchezze nelle loro mani.

Diversa – è il caso di annotarlo – l'impostazione intorno alla medesima vicenda sviluppata da Giuseppe Mazzini, autore per la "Jeune Suisse", quasi in contemporanea con il Nostro, di due articoli a distanza di pochi giorni (4 e 11 novembre 1835), accomunati dal titolo *Différend entre Bâle Champagne et la France*. Il patriota genovese si sofferma però su altri aspetti, più di carattere etico-politico, per concludere che «il solo mezzo per far diventare gli Israeliti dei buoni cittadini, là dove non lo sono già, è di renderli uomini liberi e uguali nei diritti a tutti gli altri»⁴⁰.

Ma torniamo a Cattaneo, che sviluppa negli stessi anni un'altra tematica di grande attualità al momento (e non solo), il pauperismo. In due saggi, uno, *Della carità legale*, prendendo spunto dalla recensione di un ampio lavoro in due volumi appena uscito di Naville, *De la charité légale*, l'altro *Della beneficenza pubblica*, di De Gérando, Cattaneo si confronta con il problema del pauperismo, inserendosi in un dibattito contemporaneo tra fautori e oppositori di un sistema di leggi e istituti rientranti nella *carità legale*. L'analisi è condotta guardando, in particolare, all'Inghilterra, reputata allora l'esempio principe della "tassa sui poveri", contraddistinta da un'industrializzazione spinta che aveva avuto come "indotto" una crescita della povertà.

Cattaneo, schierandosi tra i secondi, critica con termini aspri la stessa tassa, "discriminante" nella sua applicazione (della quale sempre l'esempio inglese al centro delle riflessioni offriva allora una testimonianza perspicua), le case di soccorso, le case di lavoro o d'industria, le colonie agricole obbligatorie, il divieto della mendicizia e della questua, nonché il modo di operare, segnato da inefficienza, corruzione e disumanità, della pubblica amministrazione deputata alla beneficenza, ovverossia tutto quel complesso di istituzioni volute dallo Stato per provvedere alla condizione delle persone disagiate: «Quando la carità viene riscossa dalla legge, il povero non ha più né vergogna, né riconoscenza; egli la esige come un diritto, disputa, cavilla, minaccia;

40 G. Mazzini, *Différend entre Bâle Champagne et la France*, "Jeune Suisse", 4 e 11 novembre 1835, su cui si veda Ambrosoli, *Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo*, cit. (vedi nota 19), in particolare p. 421.

e talora deride il magistrato; e gli dice con impudenza: *Con questo berò alla vostra salute*. L'esempio dei pitocchi sfacciati pervertisce i modesti e i vergognosi. La sicurezza del soccorso fomenta la pigrizia, l'imprevidenza, la dissolutezza...».

Condivide l'idea che la povertà possa essere la conseguenza di disoccupazione e dei bassi salari, ma considera come causa comune alla condizione una personale imprudenza. Dunque una modifica del sistema giuridico, di un assetto del *welfare* potremmo dire, di cui in quegli anni si discuteva molto, è al centro delle sue riflessioni.

Il suo discorso si inserisce in un quadro sociale in evoluzione, guidato dal progresso, e nella ricerca di un imprescindibile rapporto tra *beneficenza pubblica* e *beneficenza privata*, considerata, anch'essa, nello scritto del 1836, da regolare secondo principi "virtuosi", perché, tra l'altro, conducesse a «non comprimere nel povero quell'attività per cui può in tutto o in parte bastare a sé medesimo», e approfondito poi in *Della beneficenza pubblica*, recensione ai volumi dallo stesso titolo del barone De Gérando, comparsa nel primo numero de "Il Politecnico", nel 1839. È l'occasione per fare il punto su varie posizioni emerse nel dibattito, dalle quali prende le distanze:

Senza asserire con Montesquieu, che lo Stato deve a tutti sussistenza; né col Comitato di mendicizia, che lo Stato deve a tutti sussistenza e lavoro, non diremo però con Malthus che la pubblica carità seduce il povero empiendolo di vane speranze; perché la speranza, quando s'accompagna all'industria, diviene anch'essa una forza produttrice. Essa attiva l'umana volontà, la quale contribuisce all'alacrità del lavoro ed alla perfezione dell'opera; ed è nell'industria ciò che il valore è in guerra.

Per ammonire poi a «non atterrirci del pauperismo, ossia d'un aumento continuo e irresistibile della miseria, perché, anche ove è aumento di povertà apparente, non ne consegue certezza che s'aumenti la povertà reale», quanto piuttosto a considerare «l'aumento innegabile della generale agiatezza», che «accrece la quota che le popolazioni possono mettere a parte per gli infelici...».

Il ruolo della legislazione, nel contesto, è spesso valutato per osservare, da un canto, che essa «può in altri modi involgere nel bene del maggior numero il danno di famiglie povere», che «le leggi penali, sia con le multe, sia colla detenzione, sono più dannose al povero, il quale vi perde anche quel credito personale che gli è necessario a trovar lavoro», che «la stessa protezione della legge civile gli torna assai costosa... cosicché talora gli è maggior danno l'ottenere ragione che il cedere ad un'ingiusta pretesa», dall'altro per rilevare le conseguenze dell'industrializzazione e della divisione del lavoro – Inghilterra *docet* – che, se positiva sotto alcuni aspetti, aveva determinato la necessità di provvedere con legge ad alcune "storture": l'esempio portato è la legge inglese del 1833 sul lavoro minorile⁴¹.

41 C. Cattaneo, *Della carità legale*, recensione a F.M.L. Naville, *De la charité légale*, "Annali universali di statistica", s. 1, L, 150, 1836, pp. 248-265; LI, 1837, pp. 32-61, ora in Id., *Scritti economici*, I, cit.

Già da questo rapsodico richiamo ad alcune riflessioni del nostro Autore emerge l'ampiezza dei suoi interessi nel campo del diritto: dalla difesa della proprietà privata al superamento delle discriminazioni, alla lotta alla povertà, alla legislazione in materia di rapporti commerciali e di libero commercio. Ad altri ci si rivolgerà nelle prossime pagine: così è per la riforma degli studi giuridici, per il sistema penale e il miglioramento del sistema carcerario. Quelli enumerati sono però solo alcuni degli aspetti che rivelano la straordinaria attenzione e rispetto del grande personaggio lombardo per il ruolo del diritto nel suo progetto di rinnovamento civile della società del tempo.

3. Cattaneo, il diritto tra educazione e istruzione

Educazione e istruzione sono una sorta di stella polare del percorso di incivilimento che Cattaneo vuole per la società in cui vive. Attraverso entrambe l'uomo diviene migliore e può aspirare, insieme ai suoi simili, a un miglioramento collettivo delle condizioni sociali e a un progresso condiviso. In un itinerario di formazione, che deve portare l'uomo a un possesso sempre maggiore delle conoscenze e allo sviluppo di competenze utili per sé e per la società lo studio del diritto ha un suo ruolo più volte sottolineato dal giurista lombardo.

Alla riforma degli studi giuridici (e non solo) rivolge dunque una particolare attenzione, già quale relatore della Commissione costituita in seno all'Istituto lombardo di Scienze, Lettere e Arti (a cui Cattaneo era stato cooptato) su incarico del governo austriaco nell'ormai lontano 1838, per redigere un progetto di riforma degli studi, compreso l'ordinamento di quelli superiori, da presentare alle autori-

(vedi nota 15), pp. 343-400, in particolare pp. 348, 380, 393; Id., *Della beneficenza pubblica*, "Il Politecnico", 1, 1839, pp. 442-471, ripubblicato in Id., *Alcuni scritti*, III, cit. (vedi nota 35), pp. 158-183, ora in Id., *Scritti economici*, II, cit. (vedi nota 15), pp. 223-255. Si veda anche Michelini, *Divisione del lavoro e differenziazione dei talenti*, cit. (vedi nota 16), in particolare pp. 61-65; E. Bressan, *Percorsi del Terzo settore e dell'impegno sociale dall'Unità alla Prima guerra mondiale*, in *Il Terzo settore nell'Italia unita*, a cura di E. Rossi e S. Zamagni, Bologna 2011, in particolare pp. 23-30; R. Canetta, *Povertà e lavoro nella Milano di metà Ottocento*, in *Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea. Studi in onore di Sergio Zaninelli*, a cura di A. Carera, M. Taccolini, R. Canetta, Milano 1999, in particolare pp. 273-274. Sulla questione del pauperismo s'è sviluppata un'ampia storiografia: si veda ad esempio tra le tante citazioni possibili, gli scritti raccolti in *La storia dei poveri. Povertà e assistenza nell'età moderna*, a cura di A. Monticone, Roma 1985 e in particolare Id., *Lavoro, risorse e nuova società nell'età della Restaurazione*, p. 261; inoltre B. Pullan, *Poveri, mendicanti e vagabondi*, in *Storia d'Italia. Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Milano 1978, pp. 1044-1045; M.L. Betri, *Le malattie dei poveri. Ambiente urbano, morbilità, strutture sanitarie a Cremona nella prima metà dell'Ottocento*, Milano 1981. Da ultimo, sul versante più specifico della sanità, i saggi raccolti in *Health Care and Poor Relief in 18th and 19th Century Southern Europe*, a cura di O.P. Grell, A. Cunningham, B. Roeck, London 2017, in particolare N. Davidsohn, *Poor Relief and Health Care in Southern Europe: The Ideological Context*. Sul lavoro minorile oggetto di reiterato impegno legislativo nei decenni successivi anche in Italia, si veda F. Rossi, *Children of a Lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as Revealed by the Liberal Era Judicial Records (Late 19th-Early 20th Century)*, in *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di M.G. di Renzo Villata, Cham 2016, pp. 283-312.

tà di governo: nell'ambito del progetto Cattaneo propone che, nel corso filosofico da svolgere negli "stabilimenti" classici, si insegnino, accanto alle scienze esatte, le «istituzioni civili», per trasmettere agli studenti «quelle nozioni di diritto pubblico e privato, di statistica e d'economia sociale», che devono divenire, a suo avviso, oggetto di diffusa conoscenza in una società moderna. Quanto alla facoltà legale, premesso che «Lo studio della Giurisprudenza in questa patria d'Alciato è da qualche tempo in manifesto oscuramento», delinea una serie di opportune modifiche, alcune delle quali valide a tutt'oggi, per preparare al meglio – aggiungo per i tempi – i novizi del diritto. Scorrono davanti ai nostri occhi materie oggi purtroppo da alcune parti criticate, come il diritto romano, che Cattaneo vorrebbe studiato in maniera più approfondita, per più anni, nel solco della riforma piemontese, ricordata, del 5 agosto 1846⁴², la «Istoria del diritto», dipanata dal diritto romano dalle origini repubblicane e imperiali, immaginata poi proseguire «sotto le influenze del Diritto canonico, delle leggi barbariche, degli Statuti municipali e provinciali, fino a vederne confluire nei nostri codici tutti i rivi», integrando, a mo' di motivazione necessaria, che «Questo studio delle vie per cui le menti giunsero ad istituire l'ordine civile che ora regna, è necessario per l'intima e complessiva intelligenza delle leggi». Non si tralascia il *diritto patrio*, «di questo Regno anteriore all'unità napoleonica» (si tratta di "creatura" tra Sette e Ottocento in crescente espansione⁴³), di frequente uso da parte dei futuri avvocati e giudici per districarsi nelle controversie di livelli, concessioni d'acque, successioni e devoluzioni feudali, né la *filosofia civile*, nella quale vuole compresa la *logica giuridica*, ossia la *dottrina delle prove*, «necessario fondamento della razionale procedura civile e criminale», il *diritto penale*, soprattutto «in vista delle nuove dottrine penitenziarie, le quali tendono a immutare fra poco tutto il calcolo delle pene», *Economia e statistica*, quest'ultima da perfezionare giacché, al momento, le statistiche ufficiali sono prive di «un modo di compilazione che assicuri l'attendibilità dei fatti fondamentali», *Eloquenza*, l'arte della parola, a suo avviso «nel paese nostro... gravemente decaduta»⁴⁴, in vista di un futuro volto a privilegiare «nell'amministrazione della giustizia delle forme pubbliche, come nella rimanente Italia e nei più colti regni d'Europa». Un cenno è riservato al sistema delle scuole private, che Cattaneo ben conosceva avendolo sperimentato, ma che voleva svolto con una classe di allievi in «aule comuni», per un tempo non minore di quello

42 Cfr. da ultimo in proposito I. Ferrero, *Innovazione nella Facoltà giuridica torinese. Didattica e docenti di metà Ottocento*, Torino 2018; vedi inoltre *infra*, alla nota 48, per l'influenza del modello piemontese in Sardegna.

43 Si veda su questa categoria i saggi del volume *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione, secoli XVI-XIX*, atti del convegno (Alghero, 4-6 novembre 2004), a cura di I. Birocchi e A. Mattone: mi sia consentito qui, a proposito della sua incidenza in Lombardia, segnalare il mio *Tra ius nostrum e ius comune. Il diritto patrio nel Ducato di Milano*, Ivi, pp. 217-254.

44 Cfr. in proposito da ultimo S.T. Salvi, 'Avvocati oratori'. *Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento*, "Historia et ius – Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna" (www.historiaetius.eu, dicembre 2017, paper 14).

previsto nella pubblica università, «per assoggettarli a qualche stimolo d'emulazione e di onore», alle *Scuole provinciali*, se il territorio lo rendesse praticabile, con una funzione per così dire complementare a quella di una facoltà legale a orientamento più pratico e discipline come *economia sociale* e *diritto amministrativo*, destinate anche «agli alunni degli Avvocati, dei Tribunali e degli uffici Governativi e Municipali», e a una «*Scuola di perfezionamento*, aperta ai *praticanti* e agli *aspiranti alla cattedra dell'Università*, per approfondire materie che nel corso unitario non avevano ricevuto pieno sviluppo»⁴⁵. Poi, pochi anni dopo, ormai in Svizzera, nel saggio *Sulla riforma dell'insegnamento superiore nel Ticino* (1852), al culmine del processo, in parte controverso⁴⁶, di secolarizzazione dell'istruzione nel Canton Ticino che l'aveva visto attivo contributore, con l'intento di dedicare spazio, nel corso di filosofia civile allora inaugurato nel Liceo Cantonale di Lugano, nel solco delle romagnosiane *Lezioni di filosofia civile*, suggerisce di volgersi a «chiarire le ragioni fondamentali delle *leggi e consuetudini* che reggono la vita del cittadino», per dare, per così dire, una preparazione di base, in termini di diritto, tanto a chi poi si dovesse dedicare ad altri studi quanto ai futuri studenti di legge per potere fin da subito «afferrarne il sommario concetto»⁴⁷.

Un'altra occasione è offerta dal coinvolgimento di Cattaneo stesso da parte del fisico Carlo Matteucci, divenuto Ministro della pubblica istruzione (31 marzo-7

45 Cfr. C. Cattaneo, *Sull'ulteriore sviluppo del pubblico insegnamento in Lombardia (1848)*, in Id., *Scritti sull'educazione e sull'istruzione*, a cura di L. Ambrosoli, Firenze 1963, pp. 74-152, in particolare pp. 100-108. Una documentazione in proposito è conservata, oltre che presso l'Archivio Cattaneo (Milano, Biblioteca Civiche Raccolte Storiche), cart. 19, plico XIV, n. 1, presso l'Archivio dell'Istituto Lombardo Scienze e Lettere di Milano (AIL), serie Ad: *sviluppo del pubblico insegnamento in Lombardia*: ivi *Riassunto delle varie memorie presentate all'I.R. Istituto da parecchi membri onorari ed effettivi e soci corrispondenti*: si veda in particolare *Le Osservazioni ed emende* del grande imprenditore Heinrich Mylius sul §38 a proposito di un'estensione del corso di diritto romano «alla era delle istituzioni, alle forme di quel governo, al progresso e alla (sic!) di quella civiltà»; di Gianelli al § 41 riguardo alla procedura civile e criminale con la proposta di dare spazio «allo studio della medicina legale pur necessario ai Iurisperiti», di Zambelli di introdurre nel piano di studi il diritto naturale «il quale ha fatti oggidì sì grandi progressi in ogni parte dell'Europa. Esso merita un insegnamento a parte», di Turrioni sull'opportunità di accennare «anche la successione logica degli insegnamenti giuridici e politici», di Bassi Paolo al §43 sull'*Economia pubblica* e la *Statistica*, che, nelle *Osservazioni* a mano viene circoscritta a una *Statistica* a sfondo pratico osservando che «finché quel modo di compilazione non sarà cambiato, può dirsi inutile la cattedra speciale di Statistica Teoretica, la quale non è che un ramo d'altra scienza più vasta». Vedasi al riguardo C.G. Lacaita, *La svolta unitaria e l'istruzione secondaria*, in *L'istruzione secondaria nell'Italia unita: 1861-1901*, a cura di C.G. Lacaita e C. Fugazza, Milano 2013, in particolare pp. 14-16.

46 Cfr. da ultimo F. Panzera, *I cattolici e la questione della libertà d'insegnamento nel Ticino del XIX e del XX secolo*, "Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte / Revue d'histoire ecclésiastique suisse", 95, 2001, pp. 137-158 (<http://doi.org/10.5169/seals-130313>).

47 Cfr. comunque C. Cattaneo, *Sulla riforma dell'insegnamento superiore nel Ticino*. Si tratta del *Progetto per una riforma dell'insegnamento superiore nel Ticino*, pubblicato in un supplemento straordinario del "Foglio ufficiale" (IX, 6, 21 aprile 1852, pp. 68-99), già in edizione separata nel novembre 1852 a cura della Tipografia Elvetica, Capolago, poi "Il Politecnico", VIII, 43, 1860, n.s., pp. 60-71 (con il titolo *Prolusione a un corso di filosofia civile*: nella *Prolusione* si trovano le parole riportate nel testo circa il contenuto del corso di *filosofia civile*, ora anche online <https://www.liberliber.it/online/autori/autori-carlo-cattaneo/prolusione-al-corso-luganese-di-filosofia/>, p. 5), indi in Id., *Scritti politici*, III, a cura di M. Boneschi, Firenze 1965, p. 80, nonché in Id., *Scritti sull'educazione e sull'istruzione*, cit. (vedi nota 45), pp. 153-184 (si veda Panzera, *I cattolici e la questione della libertà d'insegnamento*, cit. [vedi nota 46], in particolare pp. 137-139).

dicembre 1862), perché esponesse le sue opinioni sulla riforma degli ordinamenti universitari: l'esito è consegnato in parte alle pagine di *Sul riordinamento degli studi scientifici in Italia – Lettera... al Senatore Matteucci*. Risalta la tendenza dell'illustre lombardo a proporre, nel solco dell'impostazione romagnosiana, l'identikit di un giurista «aperto alla modernità dell'incivilimento», non pronò perciò su un assetto formativo sistematico, eredità di un passato ricco di secoli ma non adatto alle sfide coeve. In questo ordine di idee può allora risultare utile introdurre un corso di diritto costituzionale, sostanziato dai «diversi principii su cui si fonda presso i diversi popoli la sovranità, le diverse forme di governo che ne derivano, le diverse istituzioni legislative e amministrative, li ordini elettorali», di diritto penale (su questo ritorna dopo il 1852, in altri scritti, primo fra tutti, quello *Sull'abolizione della pena di morte*), imperniato sulle «fonti delle varie dottrine penali, sì vendicative ed espiatorie che preventive e penitenziarie», di un «diritto internazionale di pace di guerra», di diritto privato, di diritto amministrativo e commerciale. Si tratta di materie di cui, nell'area italiana, compresa la insulare, si andava proponendo, proprio in quegli anni, l'introduzione: il regolamento piemontese, modello anche in Sardegna, di cui lo stesso Cattaneo aveva deprecato nel 1841 lo stato di arretratezza, prevedeva infatti mutamenti proprio nella direzione sposata da Cattaneo.

Nella lettera a Matteucci, risalente – come è stato già accennato – al 1862, vorrebbe che si potesse dar seguito a una facoltà giuridica dedita alla formazione di «giureconsulti», inteso il termine nella pregnanza del suo significato più nobile, rivolta ai «sommi magistrati», ai «giovani aspiranti alle cattedre legali nelle altre università», specializzata nell'approfondimento delle «più recondite questioni» giuridiche, non piegata a coltivare una formazione di tipo pratico-professionale⁴⁸.

Il diritto come strumento pratico di cui servirsi nell'esercizio di molte professioni, una sorta di disciplina ausiliaria, è ancora contemplato in uno scritto di poco successivo, *Di alcuni rami dell'insegnamento scientifico da istituirsi in Milano*, ancora sotto forma di *Lettera al senatore e ministro Carlo Matteucci*, comparso sempre in un fascicolo de "Il Politecnico" del 1862. Per gli ingegneri agronomi, categoria professionale che sembra stare particolarmente a cuore al lombardo Cattaneo, promotore

48 C. Cattaneo, *Sul riordinamento degli studi scientifici in Italia – Lettera... al senatore Matteucci*, "Il Politecnico", XII, 18, 1862, pp. 61-75, ora in Id., *Scritti politici*, III, cit. (vedi nota 45), pp. 111-129, nonché in Id., *Scritti sull'educazione e sull'istruzione*, cit. (vedi nota 45), pp. 200-224. Si veda in particolare Armani, *Varietà giuridiche nel pensiero di Cattaneo*, cit. (vedi nota 1), in particolare pp. 60-62. Di Cattaneo si veda *Di varie opere sulla Sardegna*, "Il Politecnico", IV, 21, 1841, pp. 219-273, poi, con il titolo *Della Sardegna antica e moderna* e alcune modifiche in Id., *Alcuni scritti*, I, cit. (vedi nota 11), pp. 177-228, ora in Id., *Della Sardegna antica e moderna con 56 lettere intercorse tra lo studioso e i suoi corrispondenti sardi*, a cura di A. Trova, Nuoro 2010, p. 78. Sulla predisposizione di un piano di studi, in particolare in Piemonte, con tentativi di estensione del modello in Sardegna, cfr. A. Mattone, *Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari (secoli XVI-XX)*, Bologna 2016, in particolare pp. 164-173, 164 anche per il ricordo del saggio cattaneano; E. Mura, *Tra tradizione e rinnovamento: professori e cultura giuridica dalla riforma bogimiana alla Restaurazione*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Dai progetti cinquecenteschi all'Unità d'Italia*, sotto la direzione di I. Birocchi, Pisa 2018, pp. 230-270.

di un progresso agricolo utile alla sua terra, reputa necessario infatti che «conoscano quella parte di *Giurisprudenza* che riguarda i confini, le servitù prediali, gli affitti, e quelle ragioni d'acque a cui Romagnosi dedicò uno speciale trattato»⁴⁹.

4. Carlo Cattaneo e il problema penale

Non si può tralasciare, in questa “scorribanda” tra le “perle” di Cattaneo giurista, il suo forte impegno sulla questione penale e, in particolare, sul sistema penitenziario: il mio “bilancio” ricostruttivo sarà perciò ridotto a quanto è necessario per comprendere l'ampiezza delle sue battaglie per un diritto funzionale agli interessi di una società civile, tra i quali emerge, al momento, in maniera prepotente, il sistema penale.

Il Nostro scrive nella patria di Beccaria: l'illustre lombardo riecheggia più volte nelle sue pagine, a partire da quelle (ma non le sole) dedicate alla riforma delle carceri nel 1840, uscite sul terzo numero de “Il Politecnico”; è unito, nel suo contributo al progresso del sistema penale, a John Howard, il filantropo inglese molto impegnato, negli stessi anni della pubblicazione de *Dei delitti e delle pene*, nel promuovere una riforma delle carceri tesa al miglioramento delle condizioni dei detenuti, e appare come una luce che si sprigiona dal buio:

La voce di Beccaria e di Howard partì dalle viscere stesse della società, nell'orecchio della quale risonò così potente ed efficace; e non si potrebbe dire se il secolo più prendesse da loro, o essi dal secolo. Ma intanto cessò la tortura, si abolì la tortura e la tanaglia, si spalancarono i fetidi sotterranei; e si frappose un tale abisso tra le antiche atrocità e la moderna mansuetudine, che l'Europa, immemore del beneficio e dell'immensa miseria da cui fu tratta, già può giudicare ingratamente, anzi calunniare, quelle dottrine e quelle influenze a cui deve questa umanità e questa pace⁵⁰...

49 C. Cattaneo, *Di alcuni rami dell'insegnamento scientifico da istituirsi in Milano; lettera al senatore e ministro Carlo Matteucci*, in Id., *Scritti sulla Lombardia*, IV, cit. (vedi nota 37), pp. 52-64, in particolare p. 60 (ma vedi anche p. 370, per l'indicazione di tutte le edizioni del saggio succedutesi fino al 2002, a partire da quella su “Il Politecnico”, XIV, 73, terzo trimestre 1862, pp. 84-93, nonché da quella in Id., *Scritti sull'educazione e sull'istruzione*, cit. (vedi nota 45), in particolare p. 235. L'interesse di Romagnosi per la materia è cosa nota: cfr. *Della condotta delle acque e della ragione civile delle acque trattate*, da me consultati nell'edizione a cura di A. De Giorgi, volume unico, Milano 1842 (*Della condotta delle acque* esce a Milano nel 1823; nel 1822, sempre a Milano, con la Tipografia del Commercio, con il titolo *Della condotta delle acque secondo le dottrine del Pecchio e la intermedia e vigente legislazione tanto della Monarchia Austriaca quanto di tutti gli altri Regni, Principati e Ducati d'Italia*, la seconda, *Della ragion civile delle acque nella rurale economia*, nel progetto incompiuta, ha una seconda edizione fiorentina, all'interno delle *Opere*, VIII, nel 1834).

50 C. Cattaneo, *Sulla riforma delle carceri. Articolo... inserito nel terzo volume del Politecnico di Milano*, da me consultato nell'edizione Pirola, Milano 1841, pp. 4-5, anche in Id., *Scritti politici*, IV, cit. (vedi nota 37). Si veda M. Pisani, *Carlo Cattaneo e la 'scienza penitenziaria'*, “Rivista trimestrale di diritto e procedura penale”, 60, 2017, pp. 61-70; vedi ora anche L. Mastrangelo, *Carlo Cattaneo e la questione carceraria*, “Annali di storia moderna e contemporanea”, n.s., 4, 2018, pp. 55-74 (<http://www.nuoviannalidistoriamodernaecontemporanea.it/wp-content/uploads/2018/05/Luigi-Mastrangelo-Carlo-Cattaneo-e-la-questione-carceraria.pdf>).

Precede il riferimento alle “conquiste” settecentesche la ricostruzione di un passato segnato da barbare condizioni, da una concezione della pena come vendetta e dall’applicazione di pene divenute «più generalmente atroci... sul declinare del medio evo», esemplificate in descrizioni raccapriccianti («Si abbacinavano gli occhi con lastre roventi, si dirompevano con ruota le ossa; i condannati si ardevano a lento fuoco per diporto del popolo... Nel secolo scorso questi costumi si vennero dissipando affatto...»). Abbandonati i patiboli e limitata o abolita talora la pena di morte («anzi in Toscana e in Pensilvania e in altri paesi si tentò di abolirla del tutto...»), occorre provvedere a ricostruire e “ricalibrare” – aggiungo – un «armamentario penale» improvvisamente divenuto “povero”. I giureconsulti si misero all’opera per rimodellare la dottrina criminale al fine del «miglior uso delle poche e miti pene, che loro rimanevano, e colle quali bisognava tener fronte a tutto lo sforzo degli scellerati, che facilmente scambiavano la moderazione della legge coll’impunità». Riecheggiando la teoria romagnosiana, diffusa nella *Genesi del diritto penale*, nel solco della filosofia greca, «che la pena non è vendetta del passato, ma difesa contro il futuro», si rifà alla concezione della pena quale

forza capace di bilanciare la *spinta* delle malvage passioni; e si chiamò quindi la controspinta penale. E siccome tutte le spinte al delitto non sono d’eguale criminalità e d’eguale violenza, così deve a proporzione graduarsi la pena; eziandio perché, chi vuol por mano al delitto, abbia pure in quello un qualche ritegno; e chi è già reo d’una colpa, trovi un qualche ostacolo nel commetterne una maggiore. E siccome la pena è una minaccia a tutti quelli che potrebbero delinquere, così debb’essere solenne, pubblica, esemplare, non retroattiva, non insidiosa...

La pena è un male da applicare solo in assenza di altri «modi men dolorosi», di strumenti parimenti capaci di reprimere o indebolire la spinta criminosa. E prosegue: prima di pensare a punire, occorre rimediare a tutte le “storture”, per così dire, della società e far sì che circoli «uno spirito largo e vigoroso di morale e probità... bisogna coltivare negli uomini quell’impulso d’onore, che non solo rattiene dal delitto, ma ne rende insopportabile il minimo sospetto; bisogna infliggere quanto raramente si può l’ignominia e far quasi economia della erubescenza del popolo; bisogna promuovere fra gli uomini i vincoli dell’azienda civile, perché sentano il bisogno della mano altrui e della buona opinione». È un richiamo ai rapporti, per lui ineludibili, tra crimine e questione sociale, sì che, nel solco di Romagnosi, raffigurato da Enrico Ferri quale «un precursore della scuola positiva del diritto criminale», e da Garofalo quale «padre della sociologia criminale», sensibile inoltre agli studi medici (e alla utilità della medicina legale) in intreccio con gli studi politici e giuridici, ha titoli – come rilevava Mario Sbriccoli – che «possono fare di lui un ‘precursore’ (più che altro ignorato) del positivismo penale»⁵¹. In più occorre porre mano all’educazione/istruzione, compresa

51 Cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie dell’Italia unita*, in Id., *Storia del diritto*

quella «compartita, se non altro nel carcere», rappresentata quale «sommo rimedio al male»: «L'istruzione data nel carcere giunge troppo fuor di tempo. Bisogna invece che la società provveda prima e supplisca nei fanciulli miserabili all'impotenza o incuria o assenza dei genitori; e con gli asili delli infanti, e i ricoveri delli orfani e abbandonati, e le scòle delli artigiani, tolga l'età innocente dalla verace depravazione»: sull'importanza dell'educazione nel mondo intellettuale di Cattaneo non occorre insistere; quanto al suo ruolo con finalità preventive ritornerà nel 1860, impegnato a spezzare una lancia a vantaggio della compagna abolizionista, affermando, senza reticenze che – come si vedrà subito – «La vera ed efficace prevenzione dei delitti sta nell'educazione delle moltitudini...»⁵².

Su questo sfondo si sviluppa la posizione di Cattaneo in materia di riforma delle carceri: si pronuncia risolutamente contro la «promiscuità fra i detenuti», da tempo piaga ormai riconosciuta del sistema penitenziario, dimostra per contro il suo favore nei confronti del modello cosiddetto filadelfiano, della «rigida segregazione» della «cella solitaria» come luogo di riflessione del condannato sulle sue colpe, «più ancora che ai condannati... giusta e utile e provida ai giudicandi, che la legge o deve assegnare alla pena, o rendere all'onore o alla libertà puri come li trovò, non allacciati da turpi conoscenze, non avviliti e irritati da illegittimi e brutali castighi». Difende appassionatamente le sue idee, non condivise da altri al suo tempo, come, ad esempio da Ilarione Petitti da Roreto⁵³.

O ricordiamo le parole di Cattaneo pronunciate contro la pena di morte nel 1860, nei giorni in cui si discuteva animatamente di unificazione legislativa, e la sua abolizione risultava, sì, emblematica, una specie di cavallo di Troia per far breccia nel rinnovamento del diritto penale e della politica criminale, in una campagna che avrebbe visto tra il 1860 e il 1861 l'irrompere di tante voci, illustri e meno illustri, sulla scena di un dibattito trascinato poi per un trentennio fino all'abolizione, sancita nel 1889 con il Codice Zanardelli:

È chiaro che l'Italia non potrebbe astergere da' suoi codici ogni pena di sangue, senza rinnovare dalle fondamenta tutto l'edificio penale, riconducendolo ai limiti che gli competono in una vasta e sapiente legislazione preventiva. A quest'opera si accingano pensatori e magistrati. La vera ed efficace prevenzione dei delitti sta nell'educazione delle moltitudini... L'Italia antica fondò l'*ordine della famiglia*; il quale indarno si

penale e della giustizia, I, *Scritti editi e inediti* (1972-2007), Milano 2009, in particolare pp. 548-549. Si veda poi E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna 1884 (seconda edizione), p. 53; R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Torino 1885, p. 242.

⁵² Cfr. da ultimo C. Latini, *I "segni" della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista fuzzy*, "Historia et ius", 11, 2017, paper 10 (<http://www.historiaetius.eu/num-11.html>).

⁵³ Si veda il suo *Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, Torino 1837.

sarebbe dimandato alle tradizioni del poligamo Oriente. L'Italia rinnovellata, fondi, con l'abolizione intera e assoluta della pena di morte e con l'inaugurazione di un vasto diritto preventivo, *l'ordine della città*. L'Italia riprenda augustamente il seggio che il suo passato le assegna nel santuario delle leggi, nell'ordine dell'umanità⁵⁴.

Si è di fronte a un messaggio forte, che non guarda solo al tragico momento conclusivo di una vicenda criminale, perché abbia finalmente il suo epilogo una battaglia fattasi intensa con Beccaria, ma insieme alle origini del delinquere, additate all'opinione pubblica, alla necessità di un percorso educativo diffuso che agisca come efficace prevenzione del delitto.

5. Cattaneo e l'idea federale: l'Europa e... gli Stati uniti

Uguale premessa, da me fatta a proposito dell'impegno cattaneano nel penale, va sottolineata nell'affrontare in queste pagine il suo federalismo e il complesso delle sue idee e convinzioni riguardo a un sistema ordinamentale da preferire, sulla scorta del passato e con uno sguardo alla sua contemporaneità.

Già nel 1839, nel recensire su "Il Politecnico" l'opera di Cesare Balbo *La vita di Dante*, va prendendo corpo la visione europea cosmopolita, rappresentata attraverso una struttura ordinamentale ispirata dal sogno federalista, capace di unire i popoli nel comune interesse del progresso che, per Cattaneo, doveva essere sociale, economico e scientifico, a fronte di una realtà difficile da comporre:

i destini delle singole nazioni si sono complicati fra loro inestricabilmente. Le religioni, le guerre, le finanze, le istituzioni, le lettere, le mode, le carte pubbliche, le società anonime fecero di tuttata l'Europa un solo vortice irresistibile che mena gli spirti colla sua rapina. Non v'è ormai popolo che abbia in sé solo la ragione del suo moto e della vita civile, e che possa dirsi libero signore delle sue opinioni, e nemmeno delle forme di cui l'opinione si veste. E mal per lui se lo fosse, perché in pochi anni si troverebbe fantoccio e mummia, a trastullo dei popoli viventi⁵⁵.

54 C. Cattaneo, *Della pena di morte nella futura legislazione italiana*, "Il Politecnico", VIII, 44, 1860, p. 76, su cui si veda Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit. (vedi nota 51), pp. 511-512; da ultimo E. Tavilla, *Gli avvocati italiani e l'abolizione della pena di morte*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 503-538; Id., *Introduzione*, in A. Pierantoni, *Dell'abolizione della pena di morte (1865)*, "Historia et ius", 11, 2017, paper 18 (<http://www.historiaetius.eu/num-18.html>); Id., *Guerra contro il crimine. Pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica italiana*, in *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A. Sciumè, Torino 2012, pp. 151-185.

55 C. Cattaneo, *La vita di Dante di Cesare Balbo*, "Il Politecnico", 1, 1839, pp. 381-394, anche in Cattaneo, *Alcuni scritti*, I, cit. (vedi nota 11), pp. 74-89; nonché in Id., *Scritti letterari*, I, Firenze 1981, pp. 101-119 (la recensione fu oggetto di critiche da parte di G. Torelli, *Un po' di critica e un po' di polemica intorno alla Vita di Dante scritta da Cesare Balbo*, "Rivista europea", 3, 1840, pp. 208-221). Si veda su

E poco dopo, nella medesima linea di pensiero e di aspirazioni ideali:

noi abbiamo per fermo, però, che l'Italia debba tenersi soprattutto all'unisono con l'Europa e non accarezzare altro nazional sentimento che quello di serbare un nobile posto nell'associazione scientifica dell'Europa e del mondo. I popoli debbono farsi continuo specchio fra loro, perché gli interessi delle civiltà sono solidari e comuni, perché la scienza è una, l'arte è una, la gloria è una. La nazione degli uomini studiosi: è la nazione d'Omero e di Dante, di Galileo e di Bacone, di Werner e di Linneo, e di tutti quelli che seguono i loro esempi immortali⁵⁶...

Un avvio ancora più coinvolgente verso un ordinamento federale, espressione delle sue convinzioni giuridico-politiche, si ritrova nell'epilogo dei *Corollari*, de *Dell'insurrezione di Milano nel 1848*, a stampa nel febbraio del 1849, al termine di una descrizione degli avvenimenti, segnati dall'insurrezione popolare delle Cinque Giornate milanesi, con Cattaneo protagonista, ma ormai disilluso, e seguiti dalla guerra combattuta con esito negativo dal Regno di Sardegna contro l'Austria con l'obiettivo dell'annessione della Lombardia e del Veneto al Regno sardo. Da una parte incita ad attuare la sua idea federalista nell'area italiana facendo ricorso a Machiavelli, uno dei grandi savii italiani, dall'altra a superare le divisioni sul versante europeo per realizzare un suo "sogno" all'insegna della pace, modello, in entrambe le prospettive, l'America. Mentre sembra a portata di mano, in quelle settimane, la convocazione di una Costituente nazionale a Roma, egli propone una federazione di Regni nell'area italiana, tale da preservare la sovranità delle singole unità cedendone solo una parte per le «communi necessità e... communi grandezze»:

Ogni stato d'Italia deve rimaner sovrano e libero in sé. Il doloroso esempio dei popoli della Francia, che hanno conquistato tre volte la libertà, e mai non l'hanno avuta, dimostra vero il detto del nostro antico savio non potersi conservare la libertà se il popolo non vi tien le mani sopra: sì; ogni popolo in casa sua sotto la sicurezza e la vigilanza degli altri tutti. Così ne insegna la sapiente America. Ogni famiglia politica deve avere il suo patrimonio, i suoi magistrati, le sue armi. Ma deve conferire alle

questo passo A. Clerici, *Oltre il nazionalismo. Voci dal Risorgimento*, in *L'Italia e i processi di globalizzazione*, atti del convegno (Roma, 10 maggio 2013), a cura di S. Berardi, Roma 2013, in particolare p. 105; sul modello americano e le suggestioni ispirate nel mondo del Risorgimento italiano già J. Rossi, *Carlo Cattaneo and the United States of America*, "Italice", 38, 1, 1961, pp. 15-31; L. Mannori, *Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale*, in *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'Età delle rivoluzioni all'età contemporanea*, atti del convegno (Genova, 29-30 aprile 2004), a cura di F. Mazzanti Pepe, Genova 2005, p. 342; C. Latini, *Per il "comune bene": modelli di federalismo e unitarismo nell'Italia del Risorgimento*, "Historia constitucional", 14, 2013 (<http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/376>). Si veda anche G. Scuderi, *Immagini di vita americana nella corrispondenza e nell'attività pubblicistica di Carlo Cattaneo (1844-1862)*, "Archivio trimestrale", VII, 1, 1981, pp. 183-197.

⁵⁶ C. Cattaneo, *Prefazione*, "Il Politecnico", 2, 1839, p. 5, anche in Id., *Le più belle pagine scelte da Gaetano Salvemini*, postfazione di L. Cafagna, Roma 1993, p. 131.

communi necessità e alle comuni grandezze la debita parte; deve sedere con sovrana e libera rappresentanza nel congresso fraterno di tutta la nazione; e deliberare in commune le leggi che preparano, nell'intima coordinazione e uniformità delle parti, la indistruttibile unità e coesione del tutto. Finché l'Italia avrà governi sconnessi, muniti di forze ineguali, affetti dalla barbarica ambizione d'assoggettarsi i vicini, la parte debole e corrotta sarà sempre tentata d'invocare contro il fratello la spada straniera; e si ripeterebbe eternamente la scelerata istoria della nostra servitù...

Dall'Italia il pensiero, avventurandosi in una ricostruzione di secoli di storia, capaci di far emergere tra le pieghe il ruolo della libertà e della fratellanza, scorre all'Europa e al modello americano: «Ma in mezzo a un'Europa tutta libera e tutta amica, l'unità soldatesca potrà far luogo alla popolare libertà; e l'edificio costruito dai re e dalli imperatori potrà rifarsi sul puro modello americano. Il principio della nazionalità, provocato e ingigantito dalla stessa oppressione militare che anela a distruggerlo, dissolverà i fortuiti imperii dell'Europa orientale e li tramuterà in federazioni di popoli liberi» per poi concludere i *Corollarii* sognando, per così dire, a occhi aperti: «Avremo pace vera, quando avremo gli Stati Uniti d'Europa»⁵⁷.

Si tratta di un auspicio di cui si nutre, quasi un assillo che lo muove appena l'anno seguente, sul terminare delle *Considerazioni* al primo volume dell'*Archivio triennale delle cose d'Italia*: «Quel giorno che l'Europa potesse, per consenso repentino, farsi tutta simile alla Svizzera, farsi tutta simile all'America, quel giorno ch'essa si scrivesse in fronte STATI UNITI D'EUROPA: non solo essa si trarrebbe da questa luttuosa necessità delle battaglie, degli incendi e dei patiboli, ella avrebbe lucrato CENTO MILA MILLIONI. Eppure gli avari cospirano coi re»⁵⁸.

L'America, divenuta da decenni un modello per lo più felice, rievocato nella nostra letteratura coeva, ritorna in un momento successivo nel terzo volume dell'*Archivio triennale* uscito nel 1855:

Mai la stessa Virginia e la Pensilvania [*sic*] non insidiarono per amore di maggior concordia gli Stati, venti o trenta o cinquanta volte men vasti di Rhode Island e di Delaware. I confini delle giurisdizioni, quali li fece la lunga serie degli eventi, rappresentano da lungi una diversità d'origini felicemente obliterate dalla lingua comune; e rappresentano dappresso la varietà delle legislazioni, dei costumi, dei dialetti, e l'abitudine di moversi intorno a certi nodi naturali di commercio.

⁵⁷ C. Cattaneo, *Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra*, a cura di L. Ambrosoli, prefazione di G. Rumi, presentazioni di R. Formigoni, E.A. Albertoni, A. Padoa Schioppa, Milano 2001, rispettivamente pp. 271-272, 283-284, ma si veda anche in particolare, nello stesso volume, G. Rumi a pp. XLVII-XLIX. Cfr. al riguardo G.F. Della Peruta, *Cattaneo e il federalismo*, in *Cattaneo, Milano e la Lombardia*, cit. (vedi nota 2), pp. 147-167, in particolare pp. 155-156.

⁵⁸ C. Cattaneo, *Considerazioni*, "Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX all'abbandono di Venezia", s. I, I, 1850, pp. 517-561, in particolare p. 561 (le parole in maiuscolo sono così nel testo originale).

E prosegue, ripercorrendo alcune vicende storiche esemplari di un insuccesso di una strategia politico-militare, quale quella del Piemonte alla ricerca tramite le armi, di una «improvvisa e gloriosa unità»:

Purtroppo lo dimostra l'esempio della Francia e della Spagna, a cui la libertà sanguinosamente conquistata sfugge eternamente di mano, per effetto delle immani forze accumulate in mano ai governi, mentre viceversa nella Svizzera e nell'America, ove ogni singolo popolo tenne ferma in pugno la sua padronanza, la libertà, dopo un primo acquisto, non andò più perduta. Tale è la virtù dei principii, fuor dei quali ogni sforzo di valore e di sacrificio è vano. Né giova illudersi col dire che questi non siano principii: *sono principii anche essi di diritto; sono per lo meno principii di politica; e la politica è la necessaria tutrice del diritto*; e principio è tutto ciò che genera inevitabil serie di conseguenze⁵⁹...

Parole visionarie, non profetiche, che molti di noi possono però condividere con un auspicio che in un futuro lontano le parole di Cattaneo, espresse circa centosettant'anni fa, possano trovare una qualche realizzazione. Un'esigenza, affermata da Cattaneo in quegli anni, ormai per noi lontanissimi, di ricostruire una solidarietà tra i popoli, nella forma federale quale proposta, dopo che, nel 1848, in un articolo preparato per una rivista, "Il Cisalpino", mai poi nata, aveva invitato l'Impero austro-asburgico a superare la struttura unitaria e a trasformare la sua configurazione costituzionale in uno Stato federale. Passano appena pochi mesi e la sua visione si fa più ardita: non più solo lo Stato austriaco, auspicio messo da parte, ma tutta l'Europa poteva e doveva essere coinvolta, in nome della sicurezza e della pace, in un processo di sviluppo in forma federativa⁶⁰.

In una nota *Prefazione* al volume IX de "Il Politecnico", datata al 1860, critica senza mezzi termini la politica legislativa intrapresa dal Regno sabauda, tesa all'unificazione legislativa delle aree annesse attraverso l'estensione della legislazione sabauda (salvo leggere modifiche) ai territori via via conquistati:

59 Cfr. C. Cattaneo, *Avviso al lettore*, "Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX all'abbandono di Venezia", s. I, III, *I sedici giorni tra l'uscita di Radetzky da Milano e il primo combattimento coi Piemontesi*, 1855, pp. XXXII, XXXV (il corsivo della citazione è mio), anche in C. Cattaneo, *Scritti politici ed epistolario pubblicati da G. Rosa e J.W. Mario*, I, Firenze 1892, pp. 399-404, e in Cattaneo, *Antologia degli scritti politici*, cit. (vedi nota 23), pp. 157-162; e C. Cattaneo, N. Bobbio, *Stati uniti d'Italia. Scritti sul federalismo democratico*, Roma 2010, p. 67, su cui si veda, per un confronto degli intellettuali italiani Cattaneo e Mazzini, con il modello americano, senza spirito d'emulazione e diversità ovvie di posizioni, D. Fiorentino, «Non proprio un modello: gli Stati Uniti nel movimento risorgimentale italiano», "Laboratoire italien", 19, 2017, *La République en Italie (1848-1948)* (<http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/1276>); si veda anche, dalla parte degli intellettuali americani, Id., *Gli Stati Uniti e il Risorgimento d'Italia 1848-1901*, Roma 2013, *passim*.

60 Si veda da ultimo, per le iniziative nell'ambiente lombardo-veneto post 1848, A. Muoio, *La missione degli "uomini di fiducia" a Vienna. Tentativi di conciliazione tra primo costituzionalismo austriaco e neo-assolutismo agli esordi del "decennio di preparazione"*, "Archivio Storico Lombardo", CXLIV, 23, 2018, pp. 189-203.

La dottrina d'assoluto accentramento, formulata or sono quasi trent'anni da un grande cittadino, e ora posta innanzi da' suoi avversari come cosa propria, stringe tutta l'azione legislativa in un solo parlamento. Da questo, come nell'antica costituzione degli Ottoni, si balza senza intermezzo ai municipii, ch'erano allora le attuali provincie. Ma non si badò per nulla che le provincie sono da secoli aggruppate in sistemi legislativi, sovra principii capitalmente diversi di civiltà. Perloché, mentre gli negli Stati romani, in Sardegna, in Sicilia, in Corsica, sopravvivono molte tradizioni del medio evo, la Toscana in molte cose, la Lombardia in alcune altre, sono veramente all'avanguardia del progresso. Il Piemonte, afferrando l'egemonia militare, doveva porsi in grado di procedere anche coll'egemonia civile. Ma gli uomini che si fecero per dodici anni arbitri delle cose, paghi d'esercitar la potenza, e non curanti di farsene strumenti di progresso, si lasciarono sopraggiungere dagli eventi. Quindi la necessità di applicare in fretta e furia i *pieni poteri* a riparare i danni dell'ostinata inerzia; e di moltiplicare li atti legislativi intantoché non vi erano i legislatori. Ma il Piemonte, anche addensando in sei mesi i progressi d'un secolo, si trovò inferiore in diritto penale alla Toscana, in diritto civile a Parma, in ordini comunali alla Lombardia; ebbe la disgrazia d'apportare ai popoli, come un beneficio, nuove leggi ch'essi accolsero come un disturbo e un danno. Li assennati riputarono un vituperio che il popolo preferisse le leggi austriache alle italiane; e non si avvidero che il vituperio era che le leggi italiane potessero apparire peggiori delle austriache. Ogni mutazione di leggi, che non sia un vero miglioramento è un danno; perché sospende il corso delle transazioni, diffonde una dubiezza universale; rende insufficienti tutte le cognizioni pratiche; costringe gli uomini a rifar da capo tutti i loro giudizi e calcoli. Ciò che diciamo dell'amministrazione vale per l'autorità paterna, per l'eguaglianza dei figli nelle eredità⁶¹, per tutto l'ordine della famiglia e della possidenza. La riforma che vien prescritta agli ossequiosi nostri legislatori non arriva ancora francamente al Codice Napoleone; il quale alla fine è già più antico d'un mezzo secolo, né vi sono penetrate tutte le dottrine economiche di quel tempo. E anche noi siamo uomini; e vita nostra durante, la ragione umana non ha sempre dormito; e chi crede alla ragione, deve pur credere ch'essa, vegliando, qualche cosa abbia trovato⁶²...

Ogni affermazione contenuta nel suo "grido d'allarme" meriterebbe riflessioni volte al passato, a una storia di secoli nel solco di una tradizione fatta di comuni principi giuridici recepiti e di particolarismo: basti solo qui accennare alla diversità di regime del codice napoleonico in punto di autorità paterna, robusta e vigorosa, destinata a prolungarsi oltre la maggiore età dei figli, ad esempio per l'obbligo degli atti rispettosi nei confronti dei genitori per ottenerne il consenso al matrimonio, anche oltre i trent'anni, o l'incapacità di agire muliebre, salvo nel caso di donna mercante, ma pure allora con una previa

61 E. Mongiano, *Per la parità successoria: la battaglia degli avvocati*, in *Avvocati protagonisti e rimovatori*, cit. (vedi nota 54), pp. 277-300.

62 [Cattaneo], *Prefazione*, "Il Politecnico", IX, luglio 1860, pp. 5-24, anche in Id., *Scritti politici*, IV, cit. (vedi nota 23), pp. 65-82, in particolare pp. 74-75.

autorizzazione maritale, peculiarità legislative presenti poi nella maggior parte dei codici civili 'italiani' della Restaurazione, contrapposti in questo alla più "moderna" legislazione austriaca dell'ABGB del 1811, introdotta nel Lombardo-Veneto nel 1816⁶³. Non per nulla dalle file degli intellettuali e giuristi lombardi si levarono, senza successo guardando *ex post* lo svolgersi degli eventi, accorati inviti a tener conto di queste differenze, a cui i lombardi si erano ormai assuefatti e che avrebbero faticato ad abbandonare⁶⁴.

Nello stesso filone di pensiero, a proposito di quanto avvenuto nell'Impero austro-ungarico, pure elogiato per alcuni suoi aspetti all'epoca di Maria Teresa, condanna nelle *Considerazioni* al primo volume dell'*Archivio triennale delle cose d'Italia*, risalenti al settembre 1850, la centralità sopravvenuta a scapito di un'idea federale, che aveva ispirato riforme precedenti:

Quell'Austria *federale* che aveva potuto nello stesso tempo governare le Fiandre col consiglio di vescovi intolleranti, e Milano con quello di audaci pensatori, e regnare in Ungheria col libero voto di genti armate, *erasi estinta con Maria Teresa*. Già con Giuseppe di Lorena erano tese d'ogni parte le stringhe dell'antica centralità. E dalle Fiandre fino alla Transilvania cominciarono a riluttare con insoliti tumulti le popolazioni... Per farsi strettamente *una*, l'Austria doveva preferire una *lingua fra dieci*: elevare a dominio una minoranza: configgere sul letto di Procuste tutte le altre nazioni⁶⁵.

Lo stesso «letto di Procuste», che sta stretto a chi vi venga forzatamente obbligato, rievocato dalla "Gazzetta dei giuristi", del giugno 1859, l'anno prima che Cattaneo scrivesse dalle colonne de "Il Politecnico": «Tremenda confusione sarebbe quella di chi volesse per amore di uniformità distruggere i vantaggi già conquistati salvo di ripristinarli più tardi. La prudenza politica e legislativa non deve essere posta sul letto di Procuste»⁶⁶.

63 Cfr., per una rapida rassegna dei profili accennati nel testo in materia di diritto di famiglia, tra codice napoleonico e codici preunitari nell'età della Restaurazione, la mia voce *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, Torino 1995, pp. 457-527, in particolare pp. 518-527. Sulla patria potestà nell'evoluzione prima e dopo il codice napoleonico si veda M. Cavina, *Il padre spodestato: l'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari 2007; già Id., *Il potere del padre*, I, *Configurazioni e ius corrigendi: lineamenti essenziali nella cultura giuridica italiana preunitaria, 1804-1859*; II, *La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà nel Ducato di Modena, 1814-1859*, Milano 1995. Sulla condizione della donna prima e dopo il codice napoleonico e sotto il codice austriaco si veda da ultimo il mio saggio *Dalla fragilitas sexus alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso. Chioserelle a margine di un itinerario tortuoso attraverso i secoli*, in *Dalla fragilitas sexus alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, a cura di M. D'Amico e S. Leone, Milano 2017, pp. 83-122.

64 Si veda in proposito S. Solimano, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano 2003, in particolare p. 61 e ss.

65 C. Cattaneo, *Considerazioni*, "Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX all'abbandono di Venezia", s. I, I, p. 520, anche in Id., *Le cose d'Italia nel '48*, in Id., *Antologia degli scritti politici*, cit. (vedi nota 23), pp. 91-130, in particolare p. 94.

66 "Gazzetta dei giuristi", Torino, 18 giugno 1859, p. 193. Riguardo al passo tratto dalla "Gazzetta dei giuristi", e a quello che segue a quell'epoca in merito alla progettazione del codice civile dell'Italia unita, si veda Solimano, *Il letto di Procuste*, cit. (vedi nota 64), *passim*.

Al 1858 risale *La città come principio ideale delle storie italiane*, una ricostruzione della storia delle città italiane dall'età preromana al tardo medioevo, in cui le città diventano dinamiche realtà, suscettibili di modificare i loro confini, motore di relazioni umane, di connubi, di commerci, senza che siano escluse diverse forme di aggregazione, culla di democrazia e libertà, aperte a forme profederali⁶⁷...

In altre pagine, scritte con grande vigore polemico nel 1860 su "Il Politecnico", e nel 1864 sotto forma epistolare, il 7, il 22, il 29 giugno e l'8 luglio su giornali e riprese nel periodico "Diritto", commenta e critica gli indirizzi legislativi che andavano prendendo corpo nell'organizzazione amministrativa dello Stato italiano, all'insegna di un accentramento, in sostanza di una piemontizzazione, praticata con la legge del 1859. Sotto la lente dell'acuto critico si enfatizza il poco spazio alle "necessità" autonomistiche e l'attribuzione a comuni, invece molto apprezzati da Cattaneo, e province del ruolo, per così dire, di cinghie dell'esecutivo, all'insegna dell'uniformità; appare, a suo avviso, più consono e utile alla tradizione municipale italiana il conferimento di poteri più incisivi a tali strutture e organi amministrativi: l'esperienza lombarda dei convocati e dei consigli comunali, in un certo periodo della sua storia, culminato nella riforma del 1755, gli sembrava avere funzionato in termini positivi, pur con i suoi limiti di ceto⁶⁸.

*

Al lettore un invito a leggere/rileggere le "fresche" pagine di Carlo Cattaneo, non di rado di straordinaria e coinvolgente attualità, certamente vicine alla sensibilità di un "lombardo" di oggi, di mentalità aperta, destinato a vivere in un mondo ormai globalizzato. Cattaneo, «uno dei grandi costruttori del "paradigma economico lombardo" tra Sette e Ottocento», dunque economista «riformatore, tecnologico ed europeista» per riprendere il titolo di un saggio e di un precedente volume a cura di Alberto Quadrio Curzio⁶⁹, non dimentica mai il diritto che fa parte della sua *forma mentis* per studi, retroterra culturale e senso della legalità: uguaglianza di diritti, "tenuta" sociale, solidarietà, ordinamenti ispirati al federalismo, che salvaguardino le

67 C. Cattaneo, *La città come principio ideale delle storie italiane*, "Crepuscolo", nn. 42, 44, 50, 52 (17 e 31 ottobre, 12 e 16 dicembre 1858), pp. 657-659, 689-693, 785-790, 817-821 (https://www.biblio.liuc.it/opere_Cattaneo/CarloCattaneo005.pdf), per un'edizione moderna si veda nota 12.

68 C. Cattaneo, *I problemi dello Stato italiano*, a cura di C. Lacaïta, Milano 1966, p. 207, su cui si veda R. De Lorenzo, *La legge comunale e provinciale*, in *Riflessioni su Cattaneo*, cit. (vedi nota 1), pp. 183-214; F. Rossi, *La battaglia degli avvocati sugli enti locali (1859-1865)*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, cit. (vedi nota 54), pp. 873-910; indi L. Mannori, *Autonomia. Tracciato di un lemma nel linguaggio amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente*, in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, a cura di P. Aimò, E. Colombo, F. Rugge, Pavia 2014, pp. 199-212.

69 Cfr. A. Quadrio Curzio, *Il "paradigma economico lombardo" è riformatore, tecnologico ed europeista*, in Cattaneo, *Scritti sulla Lombardia*, IV, cit. (vedi nota 37); anche *Alle origini del pensiero economico in Italia*, II, *Economia e istituzioni. Il paradigma lombardo tra i secoli XVIII e XIX*, a cura di A. Quadrio Curzio, Bologna 1996.

peculiarità dei territori, sono tra i suoi valori costanti, di continuo difesi con grande convinzione e passione e realizzabili tramite una legislazione avveduta. Il diritto, nella sua prospettiva, è connaturato alla società, non esiste senza di essa (è l'«ubi societas ibi ius») ma fa anche parte del patrimonio di un popolo, assieme alla lingua, ai costumi e a tutto ciò che lo contraddistingue nella sua specificità; ancora è parte integrante di una cultura sempre aperta al futuro, al progresso e a nuove conquiste, ma avvinta, con inestricabili e virtuosi lacci, al passato.

ABSTRACT

The juridical roots of Carlo Cattaneo's thought

Cattaneo was not only a jurist (he graduated in law at the University of Pavia) but also an economist, a philosopher, a linguist, a promoter and organizer of culture, a founder and collaborator of important magazines, an editor, an entrepreneur, a business man, a great reformer. This paper aims at emphasizing the pivotal role of law in his forays into the most varied fields. Several aspects of Cattaneo's thought are addressed in this paper, i.e. the relationship between law, ethics and economy, the endorsement of trade freedom and the dislike of customs duties, the relevance of law in the education of young people, the criticism of contemporary criminal and penitentiary systems, the legal framework of federalism. Law was part of Cattaneo's mindset. His life was imbued with a strong sense of legality, equality and social solidarity. Accordingly, he firmly believed that law was inherent in society and could not exist separately from it (*ubi societas ibi ius*), being a part of people's cultural heritage, together with languages and customs. In Cattaneo's opinion, law was a crucial element of a world view tied to the past with strong links, but always open to the future, to progress and change.